

QUESITO 1
Oggetto: servizi ingegneria 2018/S 162-370590 - prot. n. 2255 del 27.08.2018. «con riferimento al bando in oggetto siamo a richiedere l'indirizzo esatto dove reperire la documentazione di gara in quanto non riusciamo a trovarla in nessuna sezione del Vs portale.»
RISPOSTA
Come rilevabile dal Bando di Gara - Sezione I.3), i documenti di gara sono disponibili presso: (URL) http://www.dissestopuglia.it

QUESITO 2
Oggetto: Richiesta chiarimenti Bando di gara appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti - prot. n. 2340 del 04.09.2018. «per partecipare con un RTP raggruppamento Temporaneo professionisti, tutti i membri devono essere necessariamente iscritti o è sufficiente la mia iscrizione all'albo DISSESTO PUGLIA?»
RISPOSTA
Come rilevabile dal Bando di Gara - Sezione IV.1.1), trattasi di procedura Aperta. Non è necessaria l'iscrizione all'Albo dei professionisti della Stazione Appaltante.

QUESITO 3
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 Lotti – Richiesta chiarimenti - prot. n. 2351 del 05.09.2018. «con riferimento all'oggetto si pongono i seguenti quesiti:
<ol style="list-style-type: none"> 1) Al punto 3.1.3 – lettera a) del disciplinare di gara sono richiesti requisiti appartenenti alla Classificazione “S.04”, in difformità a quanto esposto nella tabella alla successiva lettera a.2) ed ai requisiti di punta alla lettera b) del medesimo disciplinare, entrambi appartenenti alla categoria “D.02”, oltre che alla stessa classificazione dei lavori 2.2 del disciplinare, anche qui “D.02”. 2) Si chiede conferma della possibilità di partecipare a tutti i lotti o se vi sia una limitazione numerica. 3) Per i lotti per i quali il bando di gara prevede l'aggiudicazione con la sola offerta economica si rende necessario il sopralluogo? 4) Per i lotti per i quali il bando di gara prevede l'aggiudicazione con “criteri di qualità e prezzo” (“come al lotto 1”) va prodotta un'unica documentazione tecnica per tutti i lotti ai quali si intende partecipare o deve essere prodotta per ogni singolo lotto? »
RISPOSTA
<ol style="list-style-type: none"> 1) Come rilevabile dal sito ufficiale con Decreto Commissariale n. 344 del 11.09.2018 si è proceduto a disporre la rettifica al Bando e Disciplinare di Gara; la categoria per tutti i lotti del Bando relativo agli interventi di sistemazione idraulica è la «D.02», come risulta al punto 2.2 del disciplinare di gara e, in modo inequivocabile, dal DGUE, alla Parte IV, Sezione C. 2) Come rilevabile dal Bando di Gara – Sezione II.1.6), le offerte possono essere presentate per uno o più lotti; solo l'aggiudicazione sarà limitata ad un solo lotto. 3) Come rilevabile dal sito ufficiale con Decreto Commissariale n. 344 del 11.09.2018 si è proceduto a disporre la rettifica al Bando, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione che per tutti i lotti è: criterio qualità/prezzo. 4) Come rilevabile dal Disciplinare di Gara – Capo 1.2, lett. e), la Busta dell'Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata offerta.

QUESITO 4
<p>Oggetto: Richiesta Chiarimenti. Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – 26 lotti. Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – 35 lotti. - prot. n. 2438 del 12.09.2018 «Si chiede se ciascun professionista (di RTP da costituirsi), che già dispone di adeguata copertura assicurativa professionale per legge, debba provvedere a stipulare una nuova copertura assicurativa, o estendere quella in corso, a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta per una durata di 365 gg»</p>
RISPOSTA
<p>Come rilevabile dal Disciplinare di Gara al punto 3.1.2 l’efficacia della copertura assicurativa deve essere valida per almeno 365 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta. È sufficiente che il requisito sia raggiunto dal cumulo dei raggruppati (quindi anche dal solo mandatario); solo dopo l’eventuale aggiudicazione sarà necessaria una polizza specifica per il servizio affidato, stipulata unitariamente dal raggruppamento.</p>

QUESITO 5
<p>Oggetto: Appalto servizi tecnici - sistemazione idraulica n. 35 lotti - richiesta chiarimento - prot. n. 2399 del 10.09.2018. «CATEGORIA DI REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA. A pag. 20/23 del bando di gara si richiede la Categoria D.02; a pagina 9/55 del disciplinare di gara viene richiesta la categoria D.02; al punto 3.1.3 sub a.1) del disciplinare di gara viene richiesta la categoria S.04 mentre allo stesso punto 3.1.1, sub a.2) viene richiesta la categoria D.02. PERTANTO SI CHIEDE DI CHIARIRE quale è la categoria richiesta?»</p>
RISPOSTA
<p>Come rilevabile dal sito ufficiale con Decreto Commissariale n. 344 del 11.09.2018 si è proceduto a disporre la rettifica al Bando e Disciplinare di Gara, con particolare riferimento al punto 3.1.3 lett. a) del medesimo Disciplinare, per cui la categoria è la D.02.</p>

QUESITO 6
<p>Oggetto: Quesito su gara – prot. n. 2431 del 11.09.2018. «nel bando di gara è scritto che l’offerta tecnica è unica per tutti i Lotti, mentre nel Disciplinare di gara è scritto che le buste dell’offerta tecnica devono essere distinte per ciascun Lotto per il quale si presenta offerta; si chiede di chiarire se l’offerta tecnica è unica per tutti e 35 i Lotti.»</p>
RISPOSTA
<p>Come rilevabile dal Disciplinare di Gara – Capo 1.2 lett. e) la Busta dell’Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata offerta.</p>

QUESITO 7
<p>Oggetto: Richiesta chiarimenti PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO GEOLOGICO (EVENTI FRANOSI) - N. 26 LOTTI - prot. n. 2464 del 14.09.2018. «In riferimento all’obbligo di sopralluogo, di cui al punto 3.3.3 del disciplinare di gara: Si richiede se sia garantita l’accessibilità libera a tutti i siti in oggetto o sia necessaria la presenza di un funzionario della Regione per accedere (es. cava di Santa Lucia); Si richiedono i riferimenti precisi per poter effettuare il sopralluogo e prendere visione di quanto effettivamente oggetto del servizio richiesto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per il lotto 9 a Polignano Mare è necessaria l’identificazione delle cavità marine e delle pareti rocciose oggetto del</p>

consolidamento. Così anche per il lotto 4 relativo al consolidamento geotecnico del centro abitato località Bicocca;»
RISPOSTA
Come rilevabile dal sito ufficiale i riferimenti precisi per poter effettuare il sopralluogo sono consultabili al link: elaborati consultabili. Non è prevista la presenza di alcun “funzionario della Regione” per accedere.

QUESITO 8
Oggetto: Prot. n. 747-18-P - Procedura aperta per la Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti. Richiesta di chiarimenti - prot. n. 2509 del 18.09.2018. «Con la presente, si chiede conferma che all’interno della busta dell’offerta tecnica e della busta dell’offerta economica, uniche per tutti i lotti per i quali si presenta offerta come chiarito nelle faq pubblicate, i rispettivi documenti tecnici ed economici debbano essere inseriti in ulteriori buste interne, una per ogni lotto cui si intende partecipare»
RISPOSTA
Come indicato nella risposta al quesito n. 6 e al punto 4) della risposta al quesito n. 3, trova applicazione la previsione del bando di gara e il Capo 1.2 lett. e) del disciplinare di gara, pertanto la Busta dell’Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata, pertanto è necessaria una sola offerta tecnica che varrà per tutti i lotti per i quali si partecipa e non sono richieste offerte tecniche né buste distinte per ciascun lotto. Come rilevabile dal Disciplinare di Gara – Capo 4.2.2 lett. b) le offerte economiche di ciascun lotto sono apposte sull’unico foglio previsto disponibile sul sito e denominato: “Modello per la presentazione dell’offerta economica”, contrassegnando il Lotto o i Lotti per i quali è presentata offerta. <u>Si chiarisce che per mero refuso nella battitura i Modelli per la presentazione dell’offerta economica riportano per i Lotti 10, 20, e 30 la dicitura erronea “ribasso sul tempo” anziché “ribasso sul prezzo”.</u> <u>Quindi in ogni caso il ribasso ivi offerto dal concorrente sarà considerato come ribasso sul prezzo.</u>

QUESITO 9
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico eventi franosi) – n. 26 lotti CUP B36C18000520001 - prot. n. 2551 del 20.09.2018. «Si chiede se le figure professionali indicate al punto 1.6.2 punti e), f), g) del disciplinare di gara possano essere indicate oppure è necessario inserirle in un costituendo R.T.P.?»
RISPOSTA
Per le figure di cui al punto 1.6.2, lettere e) f) e g), del disciplinare di gara (Architetto per gli aspetti ambientali e paesaggistici, dottore Agronomo o dottore Forestale per gli aspetti dell’ecosistema vegetazionale, Archeologo) la disciplina è prevista al numero 4 delle Note di chiarimento al punto 1.6.2 del disciplinare di gara, quindi la loro partecipazione al Raggruppamento temporaneo è solo una delle forme di coinvolgimento.

QUESITO 10
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti – Richiesta di chiarimento - prot. n. 2552 del 20.09.2018. «Con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti. 1) il disciplinare di gara al punto 1.4.3 lettera e) prevede che nel compenso sia compreso anche l’esecuzione di indagini e sondaggi. A tal riguardo si richiede se nell’ambito delle suddette indagini

siano ricomprese anche quelle di cui al DM 17/01/2018, necessarie per la definizione del modello geologico e geotecnico. In caso affermativo, si richiede se le somme siano comprese nel corrispettivo calcolato secondo il DM 17 giugno 2016 e riportate al punto 2.1 del disciplinare di gara (anche se non previste dal suddetto decreto) o se le suddette somme sono quelle indicate nei quadri economici dei singoli progetti nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante;

2) il disciplinare di gara prevede al punto 3.1.2 il possesso di una adeguata copertura assicurativa, tra le cui caratteristiche è indicata l'efficacia sino a 365 giorni dalla data di scadenza del bando. A tal riguardo, si evidenzia che le polizze assicurative professionali presentano una scadenza naturale in generale di 365 giorni dalla data della stipula. Ad esempio, lo scrivente possiede una polizza assicurativa con scadenza nel mese di aprile 2019 e non risulta possibile estendere la suddetta polizza, anche perché non sono disponibili i dati fiscali che consentano all'assicurazione di valutare il premio sino ad ottobre 2019. Ciò premesso, si richiede se risulta sufficiente che alla data di scadenza del bando la polizza richiesta dal Disciplinare di gara sia efficace e che l'operatore economico presenti in fase di gara un impegno a rinnovarla sino ad almeno 365 giorni dalla data di scadenza del bando. Gli stessi quesiti sono posti anche con riferimento al Bando relativo alla sistemazione idraulica n. 35 lotti.»

RISPOSTA

- 1) I compensi posti a base di gara, calcolati secondo il DM 17 giugno 2016, si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, rilievi, indagini ecc. necessari al superamento dei pareri e della verifica dei livelli di progettazione appaltati (anche se non previste dal suddetto decreto).
- 2) Per le polizze assicurative, l'opzione proposta dal richiedente è ammissibile, considerato che il Disciplinare di gara dispone che: a) in fase di gara è prevista una dichiarazione; b) l'efficacia dell'assicurazione decorra dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; in fase di comprova (relativa all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016) la polizza dovrà essere efficace nei termini indicati dal Disciplinare.

QUESITO 11

Oggetto: Quesito "Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti" - prot. n. 2571 del 21.09.2018.

«In riferimento all' Appalto di servizi tecnici di Ingegneria e di architettura "Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 lotti", si chiede se le figure professionali di cui al punto 1.6.2 lettere f e g del Disciplinare di Gara (archeologo e dottore agronomo o forestale), debbano essere anch'esse in possesso dell'assicurazione professionale o no, dato che per loro non vige l'obbligo di legge alla stipula della stessa.»

RISPOSTA

Come previsto dalle note integrative al punto 3.1.2 del Disciplinare di gara (in relazione all'assicurazione) e al punto 3.2.1, lettera e), dello stesso Disciplinare il requisito può essere raggiunto cumulando quello posseduto da tutti i componenti del raggruppamento ma ai mandanti non può essere richiesto il possesso di una misura minima. Ne deriva che il requisito dell'assicurazione può essere raggiunto anche dal solo mandatario o dal mandatario e una o più mandanti. Solo in fase di aggiudicazione (quindi solo per l'aggiudicatario) la polizza dovrà essere stipulata in nome e per conto di tutti i raggruppati.

QUESITO 12

Oggetto: Quesito "Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti" - prot. n. 2572 del 21.09.2018.

«In riferimento all'Appalto di servizi tecnici di Ingegneria e di architettura "Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e emessa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti", si chiede se ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 a.2 del

Disciplinare di Gara, è utilizzabile un servizio in categoria IX/b relativo al consolidamento di pendii, fronti rocciosi ed opere connesse.»

RISPOSTA

Gli interventi di “consolidamento di pendii, fronti rocciosi ed opere connesse” non sono previsti dalla categoria IX/b e, per la verità, non sono previsti in alcuna delle categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949. Pertanto la risposta è affermativa alle condizioni di cui al punto 3.1.3), sub. a.2), terzo trattino, del disciplinare di gara che recita «in ogni caso sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 2.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di sistemazione di eventi franosi o risanamento di versanti franosi. »

QUESITO 13

Oggetto: Appalto di servizi tecnici per la “Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 lotti” - prot. n. 2586 del 24.09.2018.

**«1) Premesso che con il quesito n. 3, già pubblicato, si chiarisce che si può presentare offerta per uno o più lotti, senza limitazione numerica, SI CHIEDE di chiarire come mai sul modello DGUE, a pag. 2/20, nella casella dove indicare i lotti a cui si intende partecipare, chiede di selezionarne "(massimo 5)" .
2) I professionisti "raccomandati" da inserire nello staff tecnico (architetto, agronomo e archeologo), inquadrati in Raggruppamento da costituire, devono comunque produrre il proprio PASSOE?.»**

RISPOSTA

- 1) Sul modello DGUE relativo al bando per la Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 lotti, a pag. 2/20, PER MERO ERRORE DI BATTITTURA E’ INDICATO MAX 5; prevalgono il bando di gara e il disciplinare di gara che non pongono limitazioni al numero dei lotti per i quali si può partecipare ma solo al numero dei lotti (uno) che possono essere aggiudicati ad un operatore economico.
- 2) Tutti i professionisti di cui al capo 1.6.2 lettere e), f) e g) del Disciplinare, se facenti parte del costituendo RTP, devono produrre il proprio PASSOE, come riportato al Capo 3, lettera e) del Disciplinare.

QUESITO 14

Oggetto: Prot. n. 763-18-P-e- Procedura aperta per la Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti.” - prot. n. 2590 del 24.09.2018.

«con la presente, si chiede se la documentazione amministrativa, da introdurre nel plico di invio all’esterno delle Buste dell’Offerta, sia comune a tutti i lotti cui si intende partecipare.»

RISPOSTA

La documentazione amministrativa è comune a tutti i lotti a cui si intende partecipare. Ovviamente la misura dei requisiti posseduti e dichiarati deve soddisfare almeno i requisiti richiesti per il Lotto più rilevante (in termini di importo) tra quelli per i quali è presentata offerta.

QUESITO 15

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta: progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 Lotti - prot. n. 2594 del 24.09.2018.

«Con riferimento all’oggetto si pongono i seguenti quesiti:

- 1) **La documentazione fotografica di cui al punto 3.3.3 del disciplinare di gara, come deve essere allegata alla documentazione amministrativa? Si deve produrre un fascicolo a parte con la documentazione fotografica, seguendo le indicazioni di cui al punto 3.3.3, da inserire nella busta amministrativa? A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo (personalizzato) la foto deve riportare al suo interno qualche indicazione in particolare?**

2) Per quanto attiene il divieto di partecipazione plurima (punto 1.6.3) si chiede se il bando considera valida la seguente configurazione contemporanea:

Operatore economico 1: soggetto A (capogruppo) + soggetto B + soggetto C + soggetto D partecipante alla gara per esempio per Lotto 1, 2, e 3;
e contemporaneamente

Operatore economico 2: soggetto B (capogruppo) + soggetto A + soggetto C + soggetto D partecipante alla gara per esempio per Lotto 5, 6 e 7.»

RISPOSTA

1) Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.3.3. lettere b), c) ed e) del Disciplinare;

2) Si rimanda a quanto espressamente riportato ai punti 1.6.3 e 2.5.2 del Disciplinare. La risposta è affermativa con l'avvertenza che una volta aggiudicato un Lotto, ai sensi del punto 2.5.2, lettera c), del disciplinare di gara, qualunque compagine che abbia al proprio interno un professionista in comune con l'aggiudicatario di quel lotto non potrà aggiudicarsi un lotto diverso. Nell'esempio fatto, se l'offerente 1 si aggiudica un lotto, l'offerente 2 non potrà aggiudicarsi alcun altro lotto in quanto hanno in comune uno o più professionisti.

QUESITO 16

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 Lotti - prot. n. 2599 del 25.09.2018.

«Si chiede di voler chiarire, anche in relazione alla risposta già resa al quesito n. 4, se l'efficacia temporale della copertura assicurativa richiesta (almeno 365 giorni dopo la scadenza per la presentazione dell'offerta) possa essere coperta cumulativamente dai componenti il raggruppamento temporaneo dei professionisti sommando, a decorrere dal termine di scadenza della presentazione delle offerte, i rimanenti periodi temporali di efficacia delle singole polizze professionali annuali già attive, fermo restando l'impegno del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, a stipulare specifica polizza unificata.»

RISPOSTA

La risposta al quesito n. 4, integrata dalla risposta al quesito n. 8 soddisfa quanto richiesto con il presente quesito.

QUESITO 17

Oggetto: Richiesta di chiarimento - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 Lotti - prot. n. 2604 del 25.09.2018.

«per quanto riguarda il punto 3.1.3.a) pag. 20 del Disciplinare, per quanto concerne il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera e), ciò vale anche per la Direzione Lavori che si svolge in un arco temporale che può essere iniziata prima del Bando ma essere ultimata ben oltre?

In altri Bandi a cui abbiamo partecipato era consentito il valore % dei lavori diretti a partire da 10 anni prima della data del Bando.»

RISPOSTA

Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.1.3., ovverossia si fa riferimento a servizi "svolti negli ultimi 10 anni" e quindi gli stessi si intendono ultimati alla data del bando. Si precisa che i termini "iniziati e ultimati" si riferiscono al servizio e non al lavoro al quale il servizio si riferisce. È noto il diverso comportamento di altre stazioni appaltanti, tuttavia nel nostro caso si è scelto di richiedere la misura dei requisiti al minimo possibile (1 volta invece di 2 volte l'importo dei lavori alla lettera a), e 0,40 volte invece di 0,80 volte alla lettera b) per contemperare il rispetto del periodo utile; peraltro si tratta di servizi (progettazioni, direzione, coordinamento e collaudo) che non possono essere considerati eseguiti regolarmente se non alla loro ultimazione.

QUESITO 18
<p>Oggetto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura, Bando mediante procedura aperta – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico e sistemazione idraulica_ QUESITO - prot. n. 2609 del 25.09.2018.</p> <p>«visti il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida ANAC n°1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (paragrafi 2.2.2.4 e 2.2.2.5).</p> <p>tenuto conto di quanto richiesto al paragrafo 3.1.3 (Requisiti di capacità tecnica) del disciplinare di gara considerato che lo scrivente ha svolto incarico di supporto all'area tecnica comunale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la progettazione esecutiva: relazioni generali e specialistiche, calcolo esecutivi e particolari costruttivi; - per la redazione della variante in corso d'opera - misure e contabilità, <p>per le quali, come si evince dall'autorizzazione sismica e di variante allegate, risulta progettista strutturale al fine di poter richiamare tale servizio tecnico reso alla Pubblica Amministrazione, collaudato</p> <p style="text-align: center;">CHIEDE</p> <p>a codesto spett.le Soggetto Attuatore, se tale servizio tecnico soddisfa quanto richiesto dal Disciplinare di gara, naturalmente nel rispetto degli importi indicati.»</p>
RISPOSTA
<p>Quanto all’importo totale dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi di cui al punto 3.1.2, la lettera a) del disciplinare di gara il paragrafo 2.2.2.4 delle Linee guida n. 1 ammette una pluralità di servizi purché connessi alla progettazione fermo restando che, in ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene (letteralmente al paragrafo 2.2.2. delle Linee guida. Non rispondono a tali condizioni le mere “misure e contabilità”; tutta la documentazione presentata dai partecipanti sarà oggetto di esame in fase di gara e di successive verifiche dalla stazione appaltante.</p>

QUESITO 19
<p>Oggetto: Chiarimenti Bando di gara Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti (CUP: B36C18000520001) - prot. n. 2613 del 25.09.2018.</p> <p>«Inserendo i numeri di CIG sul sito dell’ANAC per la richiesta del PASSOE la piattaforma indica che: il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito. Si chiede pertanto di indicare i numeri CIG corretti o provvedere alla definizione sul sito dell’ANAC.»</p>
RISPOSTA
<p>I CIG sono stati tutti perfezionati.</p>

QUESITO 20
<p>Oggetto: Quesito bando di gara “Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 lotti” VI.3) Informazioni complementari, lettera e). - prot. n. 2618 del 26.09.2018.</p> <p>«in riferimento al punto in oggetto che riporta testualmente: " obbligo di visita dei luoghi (sopralluogo) attestata da documentazione fotografica e dichiarazione" si pongono i seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in che cosa consiste la documentazione fotografica. 2) quale soggetto (tecnico comunale o regionale, RUP o concorrente) deve dichiarare l'avvenuto sopralluogo. 3) se vi è una scadenza temporale per il suddetto sopralluogo.»
RISPOSTA
<p>Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.3.3. del Disciplinare. In particolare:</p>

- 1) si rimanda al paragrafo 3.3.3 lettera a), b);
- 2) si rimanda al paragrafo 3.3.3 lettera c);
- 3) la scadenza è quella della presentazione delle domande.

QUESITO 21

Oggetto: Richiesta chiarimento – Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – 26 lotti. - prot. n. 2619 del 26.09.2018.

«nella Risposta al Quesito 4 è stata confermata l'indicazione del punto 3.1.2 del Disciplinare di Gara sulla necessità della copertura assicurativa per almeno 365 giorni dopo la data di scadenza di presentazione dell'offerta. Pur tuttavia, come è noto, Professionisti e Società di Ingegneria sono dotati di polizze con scadenza annuale da rinnovare anno dopo anno (con lo stesso o con altro ente assicuratore), nell'ottica di una lecita ricerca di migliori condizioni in ambito di concorrenza tra prestatori di servizi. È ovvia peraltro la necessità di essere sempre dotati di copertura assicurativa, in assenza della quale è impossibile esercitare la professione. La richiesta di estendere la polizza per la sola partecipazione alla gara costituirebbe un impegno per gli operatori economici che poco si concilia con l'intenzione dell'Amministrazione di favorire la partecipazione delle "micro, piccole e medie imprese" dichiarata al punto 2.5.2. del Disciplinare di Gara. Si chiede quindi se, per facilitare la più ampia partecipazione alla gara, possa ritenersi valida la presentazione della polizza in corso di validità corredata da una dichiarazione di impegno dell'O.E. al rinnovo della stessa alle medesime condizioni, massimali inclusi.»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito n. 10.

QUESITO 22

Oggetto: Procedura di gara Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) - n. 26 lotti - prot. n. 2620 del 26.09.2018.

« QUESITO N. 1

Nell'art. 4.1.1 del disciplinare di gara, tra gli elementi di valutazione presentati nella relativa tabella, risulta il sub-elemento 2.e, nel quale viene richiesto "rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni". Si chiede di esplicitare meglio cosa si intenda per "rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni" e se ci siano degli elementi oggettivi che possano testimoniare a priori adeguate sintesi e chiarezza di future relazioni.

QUESITO N. 2

Al punto 2), lettera a) dell'art. 4.1.1 del disciplinare di gara, nella descrizione dell'elemento numero 2, viene esplicitato che:

"[...] l'illustrazione dell'organizzazione del servizio deve essere integrata in forma sintetica dai profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi [...]". Considerato che al punto 2), lettera b) del medesimo articolo, si afferma che l'offerta tecnica relativa all'elemento numero 2 deve essere costituita da un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede formato A4, per eventuali integrazioni con rappresentazione grafica, e da un numero massimo di 20 (venti) cartelle, per la relazione tecnica illustrativa, si chiede quale delle seguenti interpretazioni risulta corretta:

- i curricula sintetici dei professionisti di cui al punto 2), lettera a) dell'art. 4.1.1, vanno presentati in un ulteriore allegato in formato A4 o A3 non elencato nel punto 2), lettera b) del medesimo articolo;
- gli stessi curricula vanno inseriti, e devono essere compresi, all'interno degli elaborati previsti ed elencati nel punto 2), lettera b) del medesimo articolo (1 scheda A3 e 20 cartelle A4);

- altro.

QUESITO N. 3

Al punto 3), lettera a) dell'art. 4.1.1 del disciplinare di gara, nella descrizione dell'elemento numero 3, viene esplicitato che: "[...] la relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi tecnico-economica [...]". Considerato che al punto 3), lettera b) del medesimo articolo, si afferma che l'offerta tecnica relativa all'elemento numero 3 deve essere costituita da un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede formato A4, per eventuali integrazioni con rappresentazione grafica, e da un numero massimo di 10 (dieci) cartelle, per la relazione tecnica illustrativa, si chiede quale delle seguenti interpretazioni risulta corretta:

- la sintesi tecnico-economica di cui al punto 3), lettera a) dell'art. 4.1.1, vanno presentati in un ulteriore allegato in formato A4 o A3 non elencato nel punto 3), lettera b) del medesimo articolo;
- la stessa sintesi va inserita, e deve essere compresa, all'interno degli elaborati previsti ed elencati nel punto 3), lettera b) del medesimo articolo (1 scheda A3 e 10 cartelle A4);
- altro.»

RISPOSTA

QUESITO N. 1: non è possibile definire elementi oggettivi che possano testimoniare a priori adeguate sintesi e chiarezza illustrativa delle future relazioni redatte dall'offerente.

QUESITO N. 2: gli stessi curricula vanno inseriti, e devono essere compresi, all'interno degli elaborati previsti ed elencati nel punto 2), lettera b) del medesimo articolo (1 scheda A3 e 20 cartelle A4).

QUESITO N. 3: la stessa sintesi va inserita, e deve essere compresa, all'interno degli elaborati previsti ed elencati nel punto 3), lettera b) del medesimo articolo (1 scheda A3 e 10 cartelle A4).

QUESITO 23

Oggetto: Bando di gara progettazione interventi di consolidamento – n. 26 lotti - prot. n. 2634 del 27.09.2018.

«lo scrivente è direttore tecnico di una società di ingegneria (di cui, tuttavia, non è socio e non detiene alcuna quota societaria); al tempo stesso esercita la professione in forma singola in campi differenti da quelli della società. E' ammesso che lo scrivente partecipi ad alcuni lotti del bando in questione (ad esempio 3, 5, 7), mentre la società partecipa ad altri lotti dello stesso bando (ad esempio 13, 14 e 15)?»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito n. 15.

QUESITO 24

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 lotti - prot. n. 2635 del 27.09.2018.

«Si chiede di voler chiarire, anche in relazione a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", se in caso di raggruppamento temporaneo costituito da liberi professionisti individuali il mandatario non sia tenuto a possedere il requisito di cui al punto 3.1.3 lettera c) in misura maggiore rispetto ai singoli mandanti, venendo il detto requisito soddisfatto mediante la costituzione del raggruppamento temporaneo di liberi professionisti individuali.»

RISPOSTA

Il requisito deve essere posseduto dall'offerente nella sua globalità.

QUESITO 25
<p>Oggetto: Quesito “Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti” - prot. n. 2654 del 28.09.2018.</p> <p>«Il Punto 4.4.1 del disciplinare è relativo all'offerta tecnica. In particolare con riferimento all'elemento di valutazione di cui al n. 1 (pag. 31/55 del disciplinare) si legge testualmente “la progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi”. Sembrerebbe, quindi, contrariamente a quanto riportato sia nel bando che nel disciplinare circa i requisiti di capacità tecnica dei raggruppamenti temporanei di professionisti (nonché al fondamentale principio di garantire la più ampia partecipazione alle gare d'appalto) che le progettazioni precedenti devono essere state svolte dall'offerente "per forza" quale capogruppo giacché il requisito è quello della “misura prevalente” che è, ovviamente, in capo proprio al capogruppo. Si chiede, pertanto, di chiarire tale aspetto del disciplinare, ossia se un offerente in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti, possa qui concorrere come capogruppo mandatario pur non essendo mai stato in precedenza capogruppo in altro RTPS ma avendo partecipato in altri gruppi di progettazione come componente mandante con una quota percentuale inferiore al capogruppo (si fa qui presente che la ripartizione all'interno di un R.T.P.S. delle diverse quote percentuali è solo a fini economici in quanto le varie responsabilità sono solidali in egual misura tra i vari componenti il raggruppamento).»</p>
RISPOSTA
<p>Non necessariamente le progettazioni precedenti devono essere state svolte dall'offerente quale capogruppo per aver raggiunto il requisito della “misura prevalente”. Si conferma che un offerente in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti possa concorrere come capogruppo pur non essendo mai stato in precedenza capogruppo in altro RTP, fermo restando il rispetto della misura prevalente. Si rimanda alla risposta al quesito n. 37.</p>

QUESITO 26
<p>Oggetto: Quesito bando Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – 26 lotti.- prot. n. 2656 del 28.09.2018.</p> <p>«con la presente si richiede il seguente chiarimento con riferimento al punto 3.1.3.Requisiti di capacità tecnica del disciplinare della gara in oggetto.</p> <p>Al punto 3.1.3. a.1), viene riportato quanto segue: "i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;". Si chiede se può essere utilizzato ai fini del requisito suddetto l'aver svolto un progetto definitivo, per un privato, costituente offerta tecnica di una procedura di gara pubblica in appalto integrata svolta presso la Vostra struttura, anche se afferente ad un operatore economico che non si è aggiudicato la gara. Poiché non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati, in tal caso, si chiede se come atti di assenso possono intendersi gli atti della procedura di gara citata (verbali, graduatorie della commissione di gara etc) disponibili presso la Vostra struttura.</p> <p>Allo stesso modo, infine, con riferimento al punto 4.1.1 del disciplinare (OFFERTA TECNICA), si chiede se un siffatto progetto, analogo a quello in gara, può essere utilizzato per dimostrare la capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta, elemento n. 1 dell'offerta tecnica). »</p>
RISPOSTA
<p>Un verbale di gara con il quale si assegna una valutazione tecnica ad un concorrente non può considerarsi un atto di assenso, comunque denominato, di quella Stazione Appaltante. Dunque per atto di assenso si può intendere un verbale di verifica positiva, una approvazione ecc. Allo stesso modo non può provarsi la capacità tecnica con un progetto che non ha acquisito un suddetto atto di assenso.</p>

QUESITO 27

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti - prot. n. 2657 del 28.09.2018.

«QUESITO N. 1

Con riferimento a quanto richiesto al punto III.1.2) del Bando di Gara nonché al punto 3.1.2 del Disciplinare di Gara, che recita: “adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta”, si evidenzia quanto di seguito:

la copertura assicurativa di cui trattasi è l’assicurazione contro i rischi professionali che ciascun soggetto, fisico o giuridico, è tenuto a stipulare nell’ambito della propria attività professionale: tale assicurazione è quindi del tutto indipendente dal singolo appalto al quale il soggetto partecipi; inoltre, tale assicurazione ha durata annuale, quindi 365 giorni dal momento della stipula.

Inoltre considerato che la polizza viene emessa annualmente sulla base dei dati di fatturato dei tre anni antecedenti la data di stipula della polizza, l’assicurazione non potrebbe valutare il premio della stessa di ottobre 2019 non essendo disponibili i necessari dati fiscali.

Si chiede quindi: affinché la copertura assicurativa da Voi richiesta abbia efficacia per 365 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, è sufficiente che ciascun operatore economico dichiararsi di impegnarsi a rinnovare la propria polizza di responsabilità civile professionale alla data di scadenza naturale, in modo da avere continuità fino (ed oltre) al 22.10.2019?

QUESITO N. 2

Con riferimento a quanto riportato al punto 3.1.3) lett. a) e lett. a3) del Disciplinare di Gara, ovvero: “servizi tecnici di cui all’articolo 157, commi 1 e 2 del Codice”, si chiede di precisare se tale locuzione equivalga ai “servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016”, in modo che i requisiti richiesti ai punti 3.1.3 lett. b) e lett. c) del Disciplinare di Gara equivalgano ai requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1 (“avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice”)

QUESITO N. 3

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 3.1.3) lett. a.1) del Disciplinare di Gara relativamente ai servizi tecnici svolti, viene detto di indicare: “[...] il periodo di svolgimento del servizio [...] tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento”

Si chiede di precisare se possano essere utilizzati anche servizi iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento ed ultimati nel decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l’aliquota del servizio che ricada nel decennio.

QUESITO N. 4

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 3.1.3) lett. b) del Disciplinare di Gara relativamente ai servizi di punta, si chiede di precisare se i due servizi citati possano essere vantati, nell’ambito di un Raggruppamento, da due soggetti diversi, ovvero:
servizio di punta n. 1: posseduto e vantato dal soggetto n. 1 del RTP;
servizio di punta n. 2: posseduto e vantato dal soggetto n. 2 del RTP.

QUESITO N. 5

Con riferimento all’offerta economica da presentarsi per la partecipazione alla gara, né nel Disciplinare né nello schema di offerta di cui all’Allegato 3, si fa menzione degli oneri di sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016; si chiede pertanto se gli stessi debbano essere quantificati nell’offerta economica.

QUESITO N. 6

In merito alle modalità di presentazione della documentazione per la partecipazione a più lotti di uno stesso Raggruppamento, si chiede di confermare la seguente organizzazione del plico:

- il plico di gara sarà unico e conterrà al suo interno la documentazione amministrativa, la busta dell'offerta tecnica e la busta dell'offerta economica; in particolare:

- documentazione amministrativa: ci sarà una documentazione unica per tutti i lotti in cui verranno indicati i lotti ai quali si voglia partecipare; ci saranno tante ricevute di versamento ANAC e tanti PASSOE quanti saranno i lotti ai quali si voglia partecipare;

- offerta economica: ci sarà un unico Allegato 3 di offerta nel quale saranno indicati i diversi ribassi che si vogliono offrire per i vari lotti ai quali si partecipa;

- offerta tecnica: il plico sarà unico e conterrà tanti elaborati di cui al punto 4.1.1) del Disciplinare di Gara, quanti saranno i lotti ai quali si voglia partecipare,

oppure:

- offerta tecnica: il plico sarà unico e conterrà gli elaborati di cui al punto 4.1.1) del Disciplinare di Gara, unici per tutti i lotti ai quali si voglia partecipare.

In caso di risposta affermativa alla seconda opzione per l'offerta tecnica, considerato che le problematiche da risolvere nell'ambito dei diversi lotti saranno di diversa natura, si chiede se nell'ambito delle relazioni (di cui ai criteri sub-elementi 2 e 3) si possano differenziare problematiche/criticità presenti e le diverse modalità di esecuzione del servizio per ciascun lotto.»

RISPOSTA

QUESITO N. 1: si rimanda alla risposta al quesito n. 10.

QUESITO N. 2: per Codice si intende il D.Lgs. 50/2016 e s.mi.

QUESITO N. 3: Si ritiene ammissibile l'ipotesi proposta.

QUESITO N. 4: Si ritiene ammissibile l'ipotesi proposta.

QUESITO N. 5: Ai sensi dell'art. 95 comma 10, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale come nel bando de quo.

QUESITO N. 6: Si ritiene ammissibile l'ipotesi, si rimanda alla risposta del quesito n. 8.

QUESITO 28

Oggetto: Procedura di gara Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti - prot. n. 2658 del 28.09.2018.

«In riferimento all'art. 1.6.2 Figure professionali presenti negli Operatori Economici, viste le note di chiarimento, che di seguito si riportano

....omissis...

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 1.6.2.
(condizioni dichiarate alla Parte I~ sezione C, del DGUE)

2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l'offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera e).

Allo

stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera f)

si chiede se le suddette figure possano essere ricoperte dal Direttore Tecnico della Società concorrente

...omissis...

5. Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

--- con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);

--- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 3.2.1;

--- cooptati dall'offerente.

si chiede di chiarire se all'interno dell'organigramma di esecuzione del servizio possano essere inserite figure aggiuntive di cui al precedente punto 5, che rivestono all'interno dell'O.E. concorrente il ruolo di consulenti su base annua o se gli stessi possano concorrere solo con riferimento al requisito del personale medio annuo, di cui al punto c dell'articolo 3.1.3.

e) «Rapporto organico»: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;»

RISPOSTA

L'ingegnere deve essere obbligatoriamente presente ed avere un rapporto organico (come riportato nelle definizioni); il geologo deve essere obbligatoriamente presente ma, oltre al rapporto organico è ammesso anche come professionista individuale con consulente/collaboratore (anche questo definito negli atti). Architetti, dottori Agronomi o Forestali e Archeologi non sono obbligatori per l'ammissione ma solo in fase di valutazione della completezza, competenza e affidabilità del gruppo di lavoro (o staff di progettazione) e possono essere individuati tra professionisti con rapporto organico con l'offerente o tra i consulenti/collaboratori dell'offerente (nei termini offerti dalle definizioni agli atti).

Tutti concorrono ovviamente al raggiungimento del requisito di unità di personale tecnico (requisito al quale concorre tutto il personale tecnico anche non strettamente richiesto come professionalità ordinistica).

QUESITO 29

Oggetto: Richiesta di chiarimento bando di gara appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura. Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico - prot. n. 2662 del 01.10.2018.

«Si chiede se nel caso di costituendo RTP, il mandatario debba possedere i requisiti in misura maggioritaria anche per quanto riguarda il possesso del numero di unità minime di personale tecnico, punto III.1.3 lettera c del bando di gara o possa avere un numero pari di personale tecnico. Nel caso in cui il capogruppo/mandatario debba possedere in forma maggioritaria il requisito del personale tecnico, si chiede se sia possibile l'avvalimento interno con un mandante del costituendo RTP.

L'esempio è il seguente:

Mandatario capogruppo libero professionista (1 unità di personale tecnico), mandante costituita da una società di ingegneria (2 soci professionisti = 2 unità di personale tecnico) più altri tre mandanti liberi professionisti (3 unità di personale tecnico). Può il mandante (società di ingegneria) avvallare una unità di personale tecnico al capogruppo/mandatario (libero professionista) in maniera tale che al capogruppo configurino 2 unità di personale tecnico mentre al mandante configuri 1 sola unità ???
Inoltre, ai sensi del punto 3.2.4 del disciplinare di gara è possibile ricorrere all'avvalimento frazionato per i requisiti di cui al punto III.1.3 lettera c del bando di gara, o meglio, nel caso in cui il

capogruppo/mandatario è un singola professionista (1 unità di personale tecnico) può richiedere a due diversi liberi professionisti l'avvalimento del personale tecnico in maniera tale da raggiungere 3 unità di personale tecnico (1+1+1). »

RISPOSTA

La risposta è affermativa a tutte le fattispecie rappresentate (si tratta del cosiddetto avvalimento interno al raggruppamento).

Si rammenta tuttavia che ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti, è necessario allegare al DGUE copia del contratto di avvalimento con i contenuti richiesti dalla norma.

QUESITO 30

Oggetto: Gara progne def. Ed ecec. Sistemazione idraulica n. 35 lotti_Richiesta chiarimenti - prot. n. 2663 del 01.10.2018.

«In riferimento alla gara di cui all'oggetto si chiede se l'impresa che svolgerà le attività relative a indagini geognostiche e sondaggi, anche invasivi, possa essere cooptata, al pari delle figure professionali di cui alle lettere e), f) e g) del punto 1.6.2 del Disciplinare di gara.»

RISPOSTA

La risposta è affermativa, a condizione che l'offerente abbia tutti i requisiti previsti dal bando (servizi svolti, personale ecc.) senza che a questi contribuisca il soggetto cooptato. Le stesse attività potranno anche essere subappaltate nei limiti previsti per il subappalto.

QUESITO 31

Oggetto: QUESITO: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti - prot. n. 2676 del 01.10.2018.

«QUESITO 1. In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il disciplinare di gara, non prevede, ai fini del computo complessivo dei requisiti percentuali minime di partecipazione ma la condizione che "la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti"»

Si chiede di sapere se:

Fermo restando le condizioni sopraesposte, alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di nuova costituzione con regolare iscrizione all' albo e certificato camerale, che svolgerà al 100% l' Attività di supporto alla progettazione con riferimento a Resa grafica, Computi metrici, Stesura capitolati, ma che parteciperà con requisiti zero alle classi e categorie richieste, soddisfatte dal raggruppamento nel suo complesso. »

RISPOSTA

Si ritiene ammissibile l'ipotesi proposta. Agli operatori economici mandanti non sono richiesti requisiti minimi.

QUESITO 32

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva sistemazione idraulica 35 lotti - prot. n. 2690 del 02.10.2018.

«Il disciplinare di gara, al punto 4.1.1 (pag. 31/55), riporta che "La busta dell'Offerta tecnica, distintamente per ciascun Lotto per il quale è presentata offerta, deve contenere esclusivamente l'Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto 11.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara. Si chiede pertanto se, all'interno dell'unica busta relativa all'offerta tecnica, dovrà essere inserita una sola documentazione grafica e relazioni (di cui ai punti 1, 2 e 3 degli elementi di valutazione) per tutti i lotti ai quali si partecipa o, in alternativa, una documentazione grafica e relazioni (di cui ai punti 1, 2 e 3 degli elementi di valutazione) per ciascuno dei lotti a cui si partecipa. Ad esempio, volendo partecipare a 10 lotti, all'interno della busta relativa all'offerta tecnica, dovrà essere inserita una sola documentazione grafica e relazioni o, in alternativa,

dieci documentazioni grafiche e relazioni?»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 8.

QUESITO 33
Oggetto: Richiesta chiarimenti Gara mediante procedura aperta per l'appalto di servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva Interventi di consolidamento e messa in sicurezza di dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti CUP: B36C18000520001 - prot. n. 2714 del 03.10.2018. «Si chiede di fornire il seguente chiarimento: con riferimento al quesito n. 15, punto 2, per quanto attiene il divieto di partecipazione plurima (punto 1.6.3 del disciplinare), nel caso della presente configurazione di operatori: <ul style="list-style-type: none"> - OPERATORE ECONOMICO IN RTP n. 1 – costituito da soggetto capogruppo (A) + n. 3 soggetti Mandanti (B, C, D) per partecipa alla gara (come esempio) per i Lotti n. 1-2-3; - OPERATORE ECONOMICO IN RTP n. 2 – costituito dallo stesso soggetto capogruppo (A) + n. 4 soggetti Mandanti, ovvero i precedenti mandanti (B, C, D) oltre ad un ulteriore mandante (E), per partecipa alla gara (come esempio) per i Lotti n. 4-5-6; Si chiede se è possibile tale forma di partecipazione, ovvero se in caso di aggiudicazione un operatore economico esclude l'altro operatore economico.»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 15.

QUESITO 34
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA INSICUREZZ ADISSESTO GEOLOGICO – N. 26 LOTTI - prot. n. 2723 del 03.10.2018. «In riferimento al disciplinare di gara di cui in oggetto: ed in particolare a quanto disposto dal paragrafo III.1.3 requisiti di capacità tecnica si chiede di sapere se per servizi tecnici si intendono solo le attività di progettazione o anche quelle di direzione lavori (con redazione di perizie di variante), come più volte specificato dall'ANAC.»
RISPOSTA
Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.1.3 lett. a.3), ovverossia i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'art. 157, commi 1 e 2 del Codice.

QUESITO 35
Oggetto: Chiarimenti - prot. n. 2724 del 03.10.2018. «1) un giovane professionista deve necessariamente avere partita IVA? 2) in alternativa, può aprirsi partita IVA a seguito di aggiudicazione e quindi prima di sottoscrivere RTP dal notaio?»
RISPOSTA
Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.1.1 lett. b), c), d) relativamente all'idoneità professionale richiesta.

QUESITO 36
Oggetto: Puglia – Progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di consolidamento e messa in sicurezza di dissesto geologico (eventi franosi) – 26 lotti_Richiesta di chiarimenti - prot. n. 2727 del 03.10.2018.

«Quesito n.1

Con riferimento al bando di gara di cui all'oggetto, si chiede se è necessario specificare nell'offerta:

- i subappaltatori per le attività di indagini geognostiche/ambientali;
- il limite massimo della quota da subappaltare e rispetto a quale importo;
- se è necessario definire la tripletta di subappaltatori o indicare solo quali servizi intende subappaltare.

Quesito n.2

Con riferimento al bando di gara di cui all'oggetto, al paragrafo 4.1.1 "Oggetto e contenuto dell'offerta tecnica" si chiede di specificare cosa si intende sotto al punto a)3) per "sintesi tecnico-economica" per dimostrare la sostenibilità economica o comunque il contenimento dei costi causati dai miglioramenti ambientali proposti senza andare contro al requisito a pena di esclusione sotto al paragrafo 4.1.2 "Condizioni dell'offerta tecnica" sotto al punto c) "dall'offerta Tecnica non deve risultare a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta Economica di cui al punto 4.2.1". Ovvero la sintesi tecnico economica cosa deve contenere senza che si vada incontro all'esclusione dalla gara.»

RISPOSTA

Quesito n.1: Il limite al subappalto è sempre il 30% dell'importo delle prestazioni contrattuali, con l'ulteriore limite costituito dai divieti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti. Presupposto per il subappalto è l'indicazione nel DGUE delle prestazioni che si intendono subappaltare,

Quesito n.2: La sintesi tecnico economica non deve contenere riferimenti al ribasso proposto nell'offerta economica dall'offerente, ma esclusivamente riferimenti alla sostenibilità economica dell'offerta tecnica rispetto ai lotti a cui partecipa l'offerente.

QUESITO 37

Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 lotti: QUESITO - prot. n. 2730 del 04.10.2018.

«con riferimento al PROGETTO ANALOGO di cui all'Elemento 1 dell'Offerta tecnica, si pone il seguente QUESITO: l'Operatore Economico capogruppo di costituendo RTP è Società di Ingegneria neo-costituita, per la quale – come noto - i Direttori Tecnici possono prestare i propri requisiti professionali per i primi 5 anni dalla costituzione. I suddetti Direttori Tecnici, quali liberi professionisti hanno svolto in RTP come Mandanti, ciascuno con una percentuale del 26%, un servizio di progettazione regolarmente concluso e validato. Si chiede conferma che secondo le previsioni di cui al Disciplinare di gara par. 4.1.1.a.1), l'Offerente neocostituita Società di ingegneria - godendo di una quota complessiva di progettazione pari al 52% - possa vantare di aver svolto in maniera prevalente il servizio espletato a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi, e quindi impiegarlo quale PROGETTO ANALOGO.»

RISPOSTA

L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile.

QUESITO 38

Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 lotti: QUESITO - prot. n. 2731 del 04.10.2018.

«Con riferimento alla Risposta fornita al Quesito 10, nella quale si afferma che "I compensi posti a base di gara... si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri, rilievi, indagini ecc. necessari al superamento dei pareri e della verifica dei livelli di progettazione appaltati.." si chiede conferma che:

- 1) restino in capo alla Stazione Appaltante gli oneri istruttori per eventuali procedure autorizzative.
- 2) Tra gli oneri non siano ricomprese le indagini geognostiche, nel caso in cui queste siano esplicitate nel Quadro Economico tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione.»

RISPOSTA
<p>1) L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile;</p> <p>2) Si rimanda alla risposta al quesito 10.1. Gli importi professionali a base d'asta si intendono omnicomprensivi di tutti gli oneri, rilievi, indagini ecc. necessari al superamento dei pareri e della verifica dei livelli di progettazione appaltati.</p>

QUESITO 39
<p>Oggetto: QUESITO_Procedura aperta per la Progettazione definitiva ed esecutiva di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi)_26 lotti - prot. n. 2736 del 04.10.2018.</p> <p>«In riferimento alla gara in oggetto si chiede se i professionisti che partecipano nella forma prevista dal punto 1.6.2 punto 4 del disciplinare di gara e nello specifico “professionisti di cui alle lettere e) f) e g) ... (i quali) possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera f), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza” debbano presentare, nella documentazione amministrativa, il proprio DGUE e se questo, eventualmente, debba essere corredato già in questa fase dal contratto fra le figure suddette e l'offerente.»</p>
RISPOSTA
<p>L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile e si conferma la necessità di compilare il DGUE e del contratto ovvero atto capace di dimostrare la presenza stabile.</p>

QUESITO 40
<p>Oggetto: QUESITO_Gara per progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico – eventi franosi - prot. n. 2741 del 04.10.2018.</p> <p>«Ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.3 del disciplinare allegato alla gara per le prestazioni in oggetto, nel caso di RTP con la composizione di un ingegnere laureato con indirizzo idraulico-difesa del suolo con funzione anche di coordinatore per la sicurezza--capogruppo---, un agronomo e un giovane architetto, per un lotto in cui sono previste 3 unità tecniche (vedi tabella n 2.1); tutti i professionisti non hanno personale dipendente, in questo caso la compagine da costituirsi in RTP può partecipare al bando?»</p>
RISPOSTA
<p>L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile.</p>
<p>NOTA BENE: La risposta si riferisce esclusivamente al conteggio di unità tecniche previste. Rimane sempre l'obbligo di indicare le figure obbligatorie ai fini dell'ammissione previste dal Disciplinare al Capo 1.6.2.</p>

QUESITO 41
<p>Oggetto: Procedura di gara Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti - prot. n. 2754 del 05.10.2018.</p> <p>«In riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta, visto il comma e) dell'art. 1.2 del Disciplinare di gara, atteso che la documentazione Amministrativa unica in caso di partecipazione a più Lotti è da inserire nel plico di invio, si chiede di chiarire quanto di seguito:</p> <p>In caso di partecipazione a più Lotti l'Offerta Tecnica afferente ai singoli lotti è da inserire in un'unica busta “Busta Tecnica” ovvero la busta “Offerta Tecnica” deve a sua volta contenere più plichi sigillati corrispondenti al numero di lotti per cui si presenta offerta?»</p>
RISPOSTA
<p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 8. La Busta dell'Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata, e pertanto è necessaria una sola offerta tecnica che varrà per tutti i lotti per i quali si partecipa e non sono richieste offerte tecniche né buste distinte per ciascun lotto.</p>

QUESITO 42
Oggetto: Richiesta chiarimenti - prot. n. 2755 del 05.10.2018. «con riferimento alle procedure in oggetto, con la presente si richiede se le progettazioni definitive predisposte per appalti integrati non risultate vincitrici, dichiarate ammissibili dalla commissione di gara possono essere utilizzate ai fini dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal disciplinare di gara.»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 26.

QUESITO 43
Oggetto: Quesito gara_Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti - prot. n. 2756 del 05.10.2018. «Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di Gara a pag. 31, CAPO 4, cap. 4.1, par. 4.1.1: “La busta dell’Offerta Tecnica, distintamente per ciascun lotto per il quale è presentata offerta, deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1,2 e 3 del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato di seguito.” Si chiede di chiarire se è necessario predisporre i tre elaborati dell’offerta tecnica, rispondenti agli elementi di valutazione 1,2 e 3, separatamente e distintamente per ciascun lotto (e quindi inserire nella busta dell’offerta tecnica, al massimo, 35 x 3 elaborati), o se è sufficiente predisporre un’offerta tecnica unica per tutti i lotti ai quali si intende partecipare, composta da tre elaborati rispondenti agli elementi di valutazione 1,2 e 3 (e quindi inserire nella busta dell’offerta tecnica solo 3 elaborati).»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 8. La Busta dell’Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata, e pertanto è necessaria una sola offerta tecnica che varrà per tutti i lotti per i quali si partecipa e non sono richieste offerte tecniche né buste distinte per ciascun lotto. Il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera c) del paragrafo 4.1.1. del Disciplinare costituisce forte raccomandazione ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta Tecnica, pertanto l’offerente potrà predisporre un’offerta tecnica unica per tutti i lotti ai quali si intende partecipare, composta da max 35 (5+20+10) cartelle per le relazioni descrittive e tecnico-illustrative e max 5 (3+1+1) A3 ovvero max 10 (6+2+2) A4 per le rappresentazioni grafiche, rispondenti agli elementi di valutazione 1, 2 e 3.

QUESITO 44
Oggetto: Quesiti gara dissesti idrogeologici - Puglia - prot. n. 2757 del 05.10.2018. «Con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto, al paragrafo 3.3.3 “Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato)” si chiede se la documentazione fotografica relativa al sopralluogo, dei lotti a cui si decide di partecipare, deve essere allegata alla documentazione amministrativa ed in particolare dichiarazione di responsabilità di avvenuto sopralluogo. Se così non fosse si chiede di indicarci in quale busta tale documentazione deve essere inserita.»
RISPOSTA
La documentazione fotografica relativa al sopralluogo obbligatorio dei lotti a cui si intende partecipare, rientrando nel “paragrafo 3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa”, deve essere contenuta nell’ambito della documentazione amministrativa unitamente alla dichiarazione di responsabilità di avvenuto sopralluogo.

QUESITO 45
Oggetto: 2018-10-05 a Dissesto Puglia – Richiesta chiarimenti - prot. n. 2766 del 05.10.2018. «In merito alla procedura in oggetto, con riferimento al lotto n. 3 16IR457/G1, il CIG 759887FE9,

riportato nel disciplinare di gara, non viene riconosciuto come codice valido su piattaforma ANAC per il versamento del contributo ANAC pari a 20,00 €. Si chiede dunque di comunicare il CIG corretto.»

RISPOSTA

Il CIG corretto è 7598887FE9.

QUESITO 46

Oggetto: chiarimenti bando di gara progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti - prot. n. 2768 del 05.10.2018.

«In merito alla documentazione grafica da presentare per l' Offerta Tecnica elemento n.1 (disciplinare punto 4.1.1.) si chiede:

1) se il numero del progetto analogo a quello in gara da presentare è uno o più di uno come da scheda DGUE APPENDICE 6 (requisiti tecnici - lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici)?

2) il numero massimo di tre schede formato A3, oppure di sei schede formato a4 (disciplinare punto 4.1.1.) devono riferirsi ad un solo progetto analogo (servizio di punta)?»

RISPOSTA

1) L'appendice 6 del DGUE si riferisce alle dichiarazioni dei servizi tecnici svolti atti a dimostrare la capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare, e non all'Offerta Tecnica di cui al punto 4.1.1 del Disciplinare.

2) L'intervento analogo che l'offerente ritiene maggiormente significativo deve essere 1 come riportato al punto 4.1.1 a.1) del Disciplinare.

QUESITO 47

Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto idrogeologico (eventi franosi) – n. 26 lotti. Chiarimento circa il requisito di capacità tecnica di un raggruppamento temporaneo di professionisti - prot. n. 2775 del 08.10.2018.

«Al paragrafo 3.2.1, punto c), il disciplinare richiede che i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 devono essere posseduti dall'operatore mandatario o capogruppo in misura maggiore rispetto a ciascun operatore economico mandante. Nella fattispecie, noi siamo un raggruppamento temporaneo di 3 professionisti ed abbiamo realizzato in passato, nella medesima configurazione di RTP, una serie di progetti, il cui importo è tale da superare l'importo massimo di 6 lotti. Vorrei avere conferma se come RTP possediamo la capacità tecnica per partecipare ai 6 lotti, o se la capacità tecnica debba essere posseduta esclusivamente dal capogruppo della nostra RTP.»

RISPOSTA

Come previsto al punto 1.6.1 lettera c), 3.2.1 lett. c) ed e) del Disciplinare di gara più operatori economici possono riunirsi in raggruppamento temporaneo di operatori economici; i requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura maggiore rispetto a ciascun operatore economico mandante; agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso di un requisito minimo. Come inoltre riportato alla nota di chiarimento 2 dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 del Disciplinare: in caso di offerente in forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la Stazione Appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in forma aggregata.

QUESITO 48

Oggetto: Quesiti alla gara servizi di ingegneria 35 lotti idraulica e 26 movimenti franosi - prot. n. 2776 del 08.10.2018.

«1) In riferimento a quanto prescritto nel disciplinare di gara in merito al contenuto dell'offerta tecnica ed agli elementi di valutazione della stessa (punto 4.1.1 – sub 1 del disciplinare di gara), nonché alle risposte fornite ai precedenti quesiti n. 6 e n. 8 sulla offerta tecnica unica, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti, la documentazione di cui al punto 1 (documentazione

grafica di un progetto analogo) deve essere una sola (max 3 pagine A3) per tutti i lotti a cui si partecipa o possono essere diverse per ogni singolo lotto (3 pagine A3 per ogni singolo lotto). Ad esempio se si partecipa a 5 lotti la documentazione da presentare per l'assegnazione dei punteggi del sub 1 è unica (solo 3 pagine A3 per tutti e 5 i lotti) o possono essere presentate documentazione per ogni singolo lotto (3 pagine A3 per ogni lotto) ?

2) In analogia al punto precedente (punto 4.1.1 – sub 2 del disciplinare di gara) si chiede di chiarire se partecipando a più lotti la documentazione di cui al punto 2 (relazione tecnica illustrativa metodologica) deve essere una sola per tutti i lotti a cui si partecipa o possono essere diverse per ogni singolo lotto. Ad esempio: se si partecipa a 5 lotti la relazione da presentare per l'assegnazione dei punteggi del sub 2 è unica, e di dimensioni massime 20 pagine, o possono essere presentate relazioni diverse, di max 20 pagine per ogni singolo lotto?

3) Al punto (punto 2.1 –del disciplinare di gara) "Quantitativo dell'appalto" vengono riportati gli importi e fra le prestazioni da eseguire al punto c) sono citate anche le prestazioni accessorie imprenditoriali (sondaggi, prove di laboratorio etc) sub-appaltabili. In merito a tale punto si chiede (al fine di poter effettuare una corretta offerta economica) la disponibilità della stima delle prestazioni accessorie a base di appalto.»

RISPOSTA

- 1) La documentazione di cui al punto 1 (documentazione grafica di un progetto analogo) deve essere 1 sola (max 3 pagine A3) per tutti i lotti a cui si partecipa. Il numero delle schede e delle cartelle come chiarito alla lettera c) del paragrafo 4.1.1. del Disciplinare costituisce forte raccomandazione ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica.
- 2) La documentazione di cui al punto 2 (relazione tecnica illustrativa metodologica) deve essere 1 sola per tutti i lotti a cui si partecipa. Il numero delle schede e delle cartelle come chiarito alla lettera c) del paragrafo 4.1.1. del Disciplinare costituisce forte raccomandazione ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica. Per ambedue i punti 1) e 2) la documentazione non deve riferirsi a ciascun lotto; quanto al punto 1) trattandosi di illustrare un progetto e al punto 2) di una relazione metodologica, prescindono dal singolo lotto per il quale si partecipa ma devono essere espressione della professionalità dell'offerente per interventi relativi alle categorie di lavori previste dal bando e alle tipologie di prestazioni da svolgere; non sono proposte progettuali o metodologiche specifiche di ciascun Lotto.
- 3) Non è possibile fornire una stima delle spese per prestazioni accessorie; queste infatti sono funzione del tipo di opera, di intervento e della complessità del contesto nel quale si inserisce l'intervento da progettare, e costituiscono elemento significativo di riferimento per il progettista specialista per inquadrare le peculiarità progettuali, indispensabili ai fini della approvazione delle progettazioni definitive ed esecutive.

QUESITO 49

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 lotti e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 Lotti - prot. n. 2800 del 09.10.2018.

«Quesito n. 1

“con la presente, si chiede maggiore chiarezza del contenimento nella busta dell'offerta tecnica: come chiarito nei quesiti 8, 27 e 32 la busta deve essere unica per tutti i lotti, ma i documenti da present are citati nel Capo 4 paragrafo 4.1 al punto 4.1.1, in merito ai documenti tecnici relativi agli elementi n. 1, 2 e 3, non è ancora chiaro se debbano essere distinti per i vari lotti a cui si intende partecipare, oppure devono essere unici.

Nel disciplinare di gara viene inteso che l'elemento n. 1 (intervento analogo) è riferito alla categoria di appartenenza e quindi è unico per più lotti, mentre gli elementi n. 2 e 3 devono essere specifici ai lotti a cui si partecipa, poiché vi sono problematiche differenti per ogni zona e quindi si approccia in maniera differente.

Ad esempio se si intende partecipare a 3 lotti, bisogna fare 3 relazione da 20 cartelle, per l'elemento n.

2 per ogni lotto oppure una relazione da 20 cartelle dove all'interno bisogna specificare gli interventi per i tre lotti? Il discorso è analogo anche per l'elemento n. 3.

Quindi, riepilogando, si chiede se la relazione tecnica illustrativa e la relazione sui criteri ambientali (e l'elemento 2 e 3) del paragrafo 4.1.1 deve essere unica per tutti i lotti che si intende partecipare, o deve essere una per ogni lotto a cui si intende partecipare? ”

Quesito n. 2

“in caso di partecipazione come RTP, la sezione B della Parte II del DGUE (pag. 3) va compilata?”

Quesito n. 3

“chiarimenti in merito alle percentuali da riportare nella tabella dell'appendice 5 (pag. 18) del DGUE”

Quesito n. 4

“In riferimento all'oggetto del contenuto della offerta tecnica (capitolo 4, paragrafo 4.1.1, criterio ambientale punto 3.c) si chiede quanto segue:

se è possibile che vengano meglio esplicitati i contenuti della sintesi tecnica - economica richiesta anche in considerazione della mancanza di riferimenti oggettivi in alcuni Lotti in cui il livello di progettazione contiene un unico elaborato economico rappresentato dal calcolo sommario della spesa/quadro economico”»

RISPOSTA

- 1) Si rimanda alle risposte ai quesiti precedenti ed in particolare al n. 43 e al n. 48. Si ribadisce che sia il progetto presentato quale elemento n. 1) che le relazioni per gli elementi n. 2) e n. 3) devono essere uniche a prescindere dal numero dei lotti per i quali si partecipa e dalla configurazione fisica di ciascun Lotto. Sono lasciate all'autonomia professionale dell'offerente e riportare alle categorie di progettazione e alle prestazioni da affidare, prescindendo dalle caratteristiche del singolo lotto (diversamente sarebbe un concorso di progettazione e non una gara d'appalto)
- 2) Sì, va compilata anche in caso di RTP; ma ogni operatore economico raggruppato presente un proprio DGUE e nella sezione B della parte II dichiara le persone fisiche coinvolte ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, che lo riguardano e NON le persone fisiche che riguardano gli altri operatori del raggruppamento; in altri termini ciascun raggruppato dichiara per sé stesso;
- 3) Si rimanda al paragrafo 3.5.3 del Disciplinare e relative note di chiarimento. Aldilà delle percentuali e delle quote, il principio da rispettare è far conoscere quali requisiti apporta ciascun raggruppato e quali prestazioni si candida a svolgere (ovvero “chi ha fatto cosa come requisito” e “chi farà cosa come prestazioni”).
- 4) Non è possibile esplicitare i contenuti della sintesi tecnica-economica, la quale viene rimessa alla capacità professionale del singolo offerente. Comunque si tratta di stimare sommariamente l'onerosità delle soluzioni di possibili problematiche ambientali.

QUESITO 50

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti. RICHIESTA CHIARIMENTI - prot. n. 2799 del 09.10.2018.

«1) La documentazione fotografica comprovante l'avvenuto sopralluogo va inserita nella busta tecnica o liberamente nel plico?

2) Si chiede conferma che il subappalto eventuale delle indagini geologiche e dei rilievi non debba essere indicato come da disciplinare al punto 3.5.1 parte II sezione D.»

RISPOSTA

- 1) Si rimanda alla risposta al quesito n. 44.
- 2) L'indicazione delle prestazioni da affidare in subappalto è necessaria quale presupposto per le

future autorizzazioni al subappalto. Tuttavia, stante le limitazioni di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice e in ragione degli importi, nessuna prestazione da subaffidare costituisce subappalto.

QUESITO 51

Oggetto: gara "progettazione definitiva ed esecutiva interventi sistemazione idraulica n. 35 lotti" - prot. n. 2798 del 09.10.2018.

«Con la presente siamo a richiedere conferma che il pagamento del contributo ANAC è dovuto solo per i lotti dal 1 al 7 compresi, dato che a pag 25/55 del capo 3.3.2 del disciplinare di gara alla lettera e) si evidenzia che il contributo ANAC non è dovuto per i lotti dal 16 al 26. Per i lotti restanti (dal 27 al 35) il contributo ANAC è dovuto oppure no?»

RISPOSTA

Trattasi di mero refuso. Si conferma che il contributo ANAC, come da tabella di cui al punto 3.3.2 lettera a) del Disciplinare è dovuto esclusivamente per i Lotti da 1 al Lotto 7 compreso (ovvero solo per i lotti di importo superiore a 150.000 euro).

QUESITO 52

Oggetto: richiesta quesito - prot. n. 2796 del 09.10.2018.

«Si richiedono ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione contenuta nella busta "Offerta tecnica", unica per tutti i lotti alla quale si concorre, alla luce di quanto prescritto nel disciplinare di gara, e chiarito attraverso la risposta al quesito 8. Nello specifico, la risposta al quesito 8 sembrerebbe indicare che all'interno della busta "Offerta Tecnica" debba essere presentata una unica relazione (di massimo 35 cartelle come prescritto nel capo 4.1.1 lett b) del disciplinare di gara), indipendentemente dal numero di lotti cui l'operatore economico intende partecipare. A tal riguardo, però, il disciplinare di gara, capo 4.1.1, prescrive di presentare, all'interno della medesima busta, una relazione di massimo 35 cartelle per ogni lotto alla quale si concorre (es. due lotti, due relazioni, ciascuna di massimo 35 cartelle, all'interno della medesima busta): "la busta dell'offerta tecnica, distintamente per ciascun lotto per il quale è presentata l'offerta, deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, costituita da...". Dunque, si chiede di chiarire se la partecipazione ad un numero X di lotti comporta la redazione di una sola relazione nell'ambito dell'offerta tecnica di massimo 35 cartelle oppure un numero X di relazioni, ciascuna di massimo 35 cartelle (totale massimo 35*X cartelle), inserite nella medesima busta.»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta ai quesiti n. 43, n. 48 e n. 49.

L'espressione "distintamente per ciascun lotto" seppure imprecisa, sta a significare che la documentazione dell'Offerta tecnica si intende riferita al solo Lotto o ai Lotti per i quali è presentata offerta, ovvero che non ha rilievo per i Lotti per quali non si partecipa. Resta fermo che l'Offerta tecnica è unica (e il numero di elaborati e cartelle) è unico e prescinde dal lotto o dai singoli lotti.

QUESITO 53

Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – 26 lotti - prot. n. 2809 del 09.10.2018.

«In merito alla procedura in oggetto, e specificatamente alla risposta al quesito n. 36, fermo restando che il limite al subappalto sia sempre il 30% dell'importo delle prestazioni contrattuali, con ulteriore limite costituito dai divieti di cui all'art. 31, comma 8, del Codice dei contratti, si chiede dunque di chiarire quanto segue:

Se l'O.E. all'interno del DGUE dichiara di subappaltare alcune prestazioni, è anche necessario indicare la terna dei subappaltatori e quindi compilare relativi DGUE?»

RISPOSTA
L'indicazione delle prestazioni da affidare in subappalto è necessaria quale presupposto per le future autorizzazioni al subappalto. Non è richiesta la terna dei subappaltatori in quanto, stante le limitazioni di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice e in ragione degli importi, nessuna prestazione da subaffidare costituisce subappalto.

QUESITO 54
<p>Oggetto: consolidamento messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti - prot. n. 2817 del 10.10.2018.</p> <p>«Fermo restando quanto riportato nella risposta al quesito n. 28, si chiede di specificare meglio quale delle interpretazioni di seguito riportate risulta quella esatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno un ingegnere all'interno dell'organigramma presentato deve avere un rapporto organico, come riportato nel punto 1.4.2, lettera e), mentre tutti gli altri eventuali ingegneri, inseriti in ruoli diversi, possono anche essere consulenti/collaboratori dei concorrenti; - tutti gli ingegneri che si intendessero presentare all'interno dell'organigramma devono obbligatoriamente avere un rapporto organico, come riportato nel punto 1.4.2, lettera e). <p>In quest'ultimo caso, a meno che non si costituisca un RTP, si lascerebbe intendere che l'operatore aggiudicatario dell'appalto dovrebbe avere come proprio dipendente, o come socio attivi, ingegneri specializzati in progettazione strutturale, specializzati in progettazione geotecnica, specializzati in progettazione idrologica/idraulica, etc., precludendo la partecipazione a piccole-medie società che, nella maggior parte dei casi, operano attraverso organici costituiti da consulenti su base annua.»</p>

RISPOSTA
<p>Il punto 1.6.2 e le relative "note di chiarimento" offrono la soluzione.</p> <p>Le professionalità obbligatorie (ingegnere, coordinatore per la sicurezza, professionista incaricato dell'integrazione) ad eccezione del geologo, devono avere il predetto rapporto organico, come definito dal punto 1.4.2, lettera e).</p> <p>Le professionalità raccomandate (e in quanto tali non obbligatorie per l'ammissione) quali architetti, agronomi o forestali, archeologi, altri specialisti ulteriori rispetto a quelli obbligatori, nonché eccezionalmente il geologo, oltre che con rapporto organico con l'offerente, possono essere consulenti/collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera f) e dichiarati nel DGUE dell'offerente con il quale hanno il contratto di collaborazione; se non hanno le caratteristiche di consulenti/collaboratori come dianzi definite, devono essere incardinati come mandanti in raggruppamento temporaneo e compilare un proprio DGUE autonomo.</p>

QUESITO 55
<p>Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti - prot. n. 2824 del 10.10.2018.</p> <p>«Quesito n. 1:</p> <p>Facendo riferimento al p.to 3.1.3 lett. a).2 terzo trattino ed essendo in possesso di un lavoro relativo alla sistemazione di eventi franosi, al quale non è stata attribuita una classificazione rispetto a quanto previsto al p.to 2.2, si richiede se possibile inserirlo come categoria richiesta "S04" all'interno del DGUE (sia nella parte IV, sezione C numero 2, sia nell'appendice 6), trattandosi di lavoro similare.</p> <p>Quesito n. 2:</p> <p>Per il rilascio del PassOE si richiede se è necessario selezionare tutti i CIG di tutti i lotti o solamente quelli ai quali si intende partecipare.»</p>

RISPOSTA
<p>1) Si rimanda a quanto riportato al punto 3.1.3 lett. a.2) terzo paragrafo del Disciplinare e nota di chiarimento 3.1.3 punto 3.</p> <p>2) E' necessario selezionare tutti i CIG di tutti i lotti ai quali si intende partecipare.</p>

QUESITO 56
<p>Oggetto: PROCEDURA APERTA “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA N. 35 LOTTI” - CHIARIMENTI - prot. n. 2823 del 10.10.2018.</p> <p>«Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si formulano i seguenti quesiti riguardanti la compilazione della tabella riportata nel DGUE appendice 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si chiede se il valore 100% riportato nell'ultima casella in basso a destra, si riferisce alla somma delle percentuali delle quote assolute totali (caselle laterali) ovvero alla somma dei totali delle prestazioni progetto definitivo, progetto esecutivo, CSP, geologo (caselle superiori). 2. Si chiede se la percentuale di quota assoluta di ogni operatore economico deve essere pari alla somma delle percentuali quote relative di ognuna delle prestazioni. 3. Si chiede, in caso di risposta negativa ai quesiti precedenti, se il totale RTI di ogni prestazione deve essere pari a 100%.»
RISPOSTA
<p>Il valore 100% si riferisce a entrambe: alla somma dei totali delle prestazioni progetto definitivo, progetto esecutivo, CSP, geologo (caselle superiori) e alla somma delle quote relative di ogni operatore (caselle laterali); infatti, ad esempio, la prestazione del CSP ovvero del Geologo non deve essere riportata come 100% dell'operatore che la redigerà bensì come quota parte pesata rispetto al 100% del RTP.</p>

QUESITO 57
<p>Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti.</p> <p>Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 lotti - prot. n. 2832 del 11.10.2018.</p> <p>« a) Il Disciplinare di gara riporta all'art. 4.1.1 : “La busta dell’offerta tecnica, distintamente per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, deve contenere esclusivamente l’offerta tecnica costituita dalla documentazione necessaria di cui al punto II.2.5)” ciò lascia intendere che sia necessario produrre n relazioni quanti sono gli n lotti a cui si partecipa, da inserire tutte insieme in un’unica Busta Tecnica.</p> <p>b) Il chiarimento al quesito 8, invece, riporta: “[...] Busta dell’Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata, pertanto è necessaria una sola offerta tecnica che varrà per tutti i lotti per i quali si partecipa e non sono richieste offerte tecniche né buste distinte per ciascun lotto”, ciò lascia intendere che nella busta tecnica (unica) sarà presente solo una singola relazione valida per tutti i lotti. Si chiede di chiarire pertanto il numero di relazioni da produrre in funzione del numero di lotti a cui si partecipa. Nel caso fosse corretta l’opzione a si chiede una proroga ai termini di scadenza.»</p>
RISPOSTA
<p>Si rimanda alla risposta ai quesiti n. 43, n. 48, n. 49 e n. 59.</p>

QUESITO 58
<p>Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 lotti: QUESITO - prot. n. 2833 del 11.10.2018.</p> <p>«Con riferimento al tema dei Requisiti di capacità economico-finanziaria (pt. 3.1.2 del Disciplinare) si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) conferma che la previsione sia attinente alla RC professionale, e non già alla c.d. Merloni; 2) conferma che - ferma restando l’efficacia della polizza alla data di scadenza del bando - la DICHIARAZIONE di IMPEGNO AL RINNOVO di cui al quesito nr. 10, possa essere effettuata da ciascun Operatore Economico del costituendo RTP, e non obbligatoriamente da un Assicuratore. 3) Conferma che in caso di partecipazione in costituendo RTP, al calcolo del massimale contribuiscano i vari massimali in capo ai ciascun singolo Operatore Economico, sia che si tratti –

secondo le indicazioni di cui al pt. 1.6.2 del Disciplinare - di figure Obbligatorie (lett. a-b-c-d: ingegnere civile con coordinamento sicurezza e integrazione prestazioni specialistiche, Geologo , Giovane Professionista), che di staff tecnico Raccomandato (lett. e-f-g: Architetto, Agronomo, Archeologo).
4) Conferma che detto massimale di RTP debba essere posseduto già in fase di partecipazione alla gara, e non possa essere successivamente integrato ovvero non possa essere oggetto di semplice Dichiarazione di intenti da parte dell'Operatore Economico e/o dell'Assicuratore.»

RISPOSTA

- 1) L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile.
- 2) L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile.
- 3) Possono concorrere al requisito gli operatori economici (società o professionisti) sia obbligatori che raccomandati, purché parte del raggruppamento temporaneo (in quanto responsabili solidalmente verso la Stazione appaltante), non possono concorrere al requisito le polizze di collaboratori/consulenti o di cooptati.
- 4) il requisito (quindi il massimale) deve essere garantito sin dal momento di presentazione dell'offerta.

QUESITO 59

Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA N. 35 LOTTI - prot. n. 2834 del 11.10.2018.

«nel caso di costituendo RTP tra liberi professionisti e società di ingegneria indicando come capogruppo un libero professionista se, anche in questo caso, il soggetto mandatario debba possedere la quota maggioritaria anche nel requisito relativo al personale, come riportato al punto III.1.3 lettera c) del bando di gara.»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito n. 29.

QUESITO 60

Oggetto: QUESITO SU GARE SISTEMAZIONE IDRAULICA – 35 Lotti - prot. n. 2846 del 11.10.2018.

«Il giovane professionista, obbligatorio per i RTI, può essere un laureato in geologia? L'art. 4 del DM 263/2016, infatti, recita genericamente "diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare" e le prestazioni geologiche sono effettivamente parte integrante dei servizi oggetto d'affidamento.»

RISPOSTA

L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile, ovviamente deve essere iscritto al relativo Ordine alla data di partecipazione alla gara.

QUESITO 61

Oggetto: Gare Puglia di sistemazione idraulica (n. 35 lotti) e dissesto (n. 26 Lotti)_quesito soggetti cooptati - prot. n. 2845 del 11.10.2018.

«si chiede in caso di utilizzo di soggetti cooptati, come da Vs indicazione a pag. 6 punto 4 dei due disciplinare di gara, se sia necessario produrre della documentazione amministrativa e, in caso affermativo, quale (DGUE? e in quali parti?) o se sia sufficiente indicare i professionisti cooptati senza che gli stessi producano però alcuna documentazione.»

RISPOSTA

Il soggetto cooptato deve compilare il DGUE così come previsto a pag. 2, a) specificare il ruolo dell'operatore economico. Non gli sono richiesti requisiti oltre all'iscrizione al competente Ordine o Albo professionale e l'assenza delle cause di esclusione di cui alla Parte III del DGUE.

QUESITO 62
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – n. 26 lotti - prot. n. 2837 del 11.10.2018. «QUESITO N. 1 A maggior chiarimento della FAQ n° 25 pubblicata in data 08-10 u.s., la scrivente società di ingegneria, che intende partecipare alla procedura in oggetto in qualità di capogruppo mandatario di un costituendo RTP, chiede se è possibile esibire come servizio analogo di cui al punto 4.4.1 del disciplinare di gara, un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva espletato come mandante di un RTP con percentuale di partecipazione pari al 38%.»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 25 e 37.

QUESITO 63
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO GEOLOGICO (EVENTI FRANOSI) N. 26 LOTTI – Richiesta chiarimento - prot. n. 2857 del 12.10.2018. «Buongiorno, in riferimento alla gara "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DISSESTO GEOLOGICO (EVENTI FRANOSI) N.26 LOTTI", si fa presente che procedendo al pagamento del Contributo ANAC relativo al Lotto 3, il cui CIG risulta essere 759887FE9, non risulta possibile visualizzando un messaggio a video con la dicitura "il valore immesso non è un codice valido". Si richiede di comunicare CIG corretto per poter procedere.»
RISPOSTA
Il CIG corretto è 7598887FE9.

QUESITO 64
Oggetto: gare dissesto geologico n. 26 lotti - CIG lotto 3 ERRATO - prot. n. 2879 del 15.10.2018. «il CIG relativo al lotto 3 (759887FE9) indicato nel bando e nel disciplinare non viene riconosciuto dal sistema AVCPASS. Si chiedono delucidazioni in merito.»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 63. Il CIG corretto è 7598887FE9.

QUESITO 65
Oggetto: Richiesta chiarimenti PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO GEOLOGICO (EVENTI FRANOSI) - N. 26 LOTTI - prot. n. 2878 del 15.10.2018. «Con riferimento al punto 3.2.1 lettera d) del Disciplinare di Gara, si chiede se il laureato da meno di 5 anni può essere anche un Geologo, considerato che è anche una delle due figure professionali richieste obbligatoriamente per l'ammissione alla gara.»
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 60.

QUESITO 66
Oggetto: informazioni - prot. n. 2880 del 15.10.2018. «In merito al Bando di gara mediante procedura aperta relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico eventi franosi n° 26 lotti, vorremmo sapere come effettuare i sopralluoghi richiesti.»
RISPOSTA
Si rimanda a quanto riportato al punto 3.3.3 del Disciplinare e alle risposte ai quesiti n. 7, n. 44 e n. 50.

QUESITO 67
<p>Oggetto: quesito per la partecipazione ad una procedura di gara - prot. n. 2881 del 15.10.2018.</p> <p>«La presente richiesta di chiarimenti ha per oggetto una questione già affrontata nei quesiti 3, 6 ed 8 ed è relativa all’offerta tecnica. Dal tenore di quanto riportato nella risposta al quesito 8 e cioè “.....pertanto è necessaria una sola offerta tecnica che varrà per tutti i lotti per i quali si partecipa e non sono richieste offerte tecniche né buste distinte per ciascun lotto”, scaturisce che è possibile partecipare a tutti i 26 lotti predisponendo una sola offerta tecnica i cui elementi sono, come previsto dal disciplinare, 1) il servizio analogo a quello in gara - 2) la relazione tecnica illustrativa - 3) i criteri ambientali. Quanto sopra confligge con quanto previsto al punto 4.1.1 del disciplinare, che prevede: “La busta dell’offerta tecnica, distintamente per ciascun lotto, per il quale è presentata offerta, deve contenere.....”. Il tenore del disciplinare prevede cioè l’obbligo, qualora si volesse concorrere per più lotti, di predisporre offerte tecniche “distintamente per ciascun lotto” per cui si intende partecipare. Pertanto, in tale ipotesi, volendo concorrere a più lotti, occorre predisporre altrettante offerte tecniche. Alla luce di quanto sopra esposto, si prega voler chiarire a quale delle due interpretazioni occorre far riferimento per la predisposizione della documentazione di gara.»</p>
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 43.

QUESITO 68
<p>Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta (artt. 60 e 157, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016) - Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) - n. 26 lotti; Bando di gara mediante procedura aperta (artt. 60 e 157, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016) - Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica - n. 35 lotti. SEGNALAZIONE URGENTE ORDINE DEI GEOLOGI DI PUGLIA - prot. n. 2885 del 16.10.2018.</p> <p>«Nel disciplinare di gara, al punto 1.4.3, i costi delle necessarie indagini geognostiche e delle prove di laboratorio risultano ricompresi nel compenso professionale. Tuttavia, il D.M. 17 giugno 2016 (c.d. “D.M. Parametri”), sulla base del quale sono calcolati i compensi professionali, non prevede alcuna voce ad esse riferita. Peraltro, non è neppure possibile ricomprendere dette indagini geognostiche e prove di laboratorio nella voce forfettaria “Spese e oneri accessori” del citato D.M., che invero si riferisce alle spese generali delle attività libero professionali anche non tecniche (commercialisti, avvocati, ecc.). Infatti, i costi di indagini geognostiche e prove di laboratorio trovano ampio e dettagliato riscontro in altra fonte, ossia nel Listino prezzi Opere Pubbliche, per la Puglia al capitolo “IG”. Si evidenzia come la questione qui sollevata sia soprattutto di merito e metodo, e non di carattere meramente economico, poiché relativamente alle simulazioni di calcolo, effettuate su più lotti del bando, si dà atto che i compensi professionali posti a base di gara risultino adeguati in relazione agli interventi in progetto. Ciononostante, sarebbe stato quanto mai opportuno inserire la voce specifica del compenso per indagini geognostiche e prove di laboratorio. E’ noto che le indagini geognostiche e le prove di laboratorio (obbligatorie per i disposti degli artt. 6.2.1, 6.2.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni) rivestono un ruolo fondamentale nella corretta progettazione di opere pubbliche e private; ma purtroppo, nella pratica, esse vengono spesso relegate a ruolo marginale ed accessorio, perciò l’Ordine scrivente è spesso costretto a rammentarne l’importanza e l’obbligatorietà prevista dalla norma. Le indagini geognostiche e le prove di laboratorio, relativamente alle opere edili, attengono in buona parte alle scelte ed ai dimensionamenti fondativi. Nel caso, invece, delle opere di messa in sicurezza e di sanamento del dissesto idrogeologico, esse rivestono un ruolo assolutamente centrale: se non si indagano esaustivamente le litologie, i rapporti stratigrafici, il modello e le peculiarità idrogeologiche ed idrauliche, permettendo di considerare cause e concause ed i relativi pesi del caso, risulta infatti del tutto impossibile scegliere e dimensionare le opere più adatte allo specifico intervento e più efficaci. Non definire economicamente la quantificazione delle indagini geognostiche e</p>

delle prove di laboratorio – ossia, come detto, di un aspetto fondamentale nei progetti di intervento di difesa del suolo –, lasciandolo alla discrezione dei progettisti che se ne devono assumere l'onere economico, si rivela una scelta del tutto inappropriata e confliggente con l'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi nella maniera migliore possibile. V'è infatti il rischio per l'Amministrazione che, già in fase di formulazione dell'offerta economica, il progettista che si deve assumere l'onere economico delle indagini ne riduca l'entità al fine di offrire un più significativo ribasso. In seguito, poi, ossia durante la fase operativa, se le indagini ipotizzate sufficienti in fase di offerta non dovessero offrire risultanze esaustive, v'è il rischio che il progettista non ponga in essere i necessari ulteriori approfondimenti pur di non sfiorare il budget previsto nell'offerta economica. Si ritiene pertanto che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto inserire la specifica voce "Spese per indagini geognostiche e prove di laboratorio" e collegare la sua liquidazione in relazione a quanto effettivamente eseguito, sulla base del listino prezzi vigente in Puglia, sino ad un tetto massimo percentuale sull'importo dei lavori previsti per ogni lotto. Una determinazione in tal senso, infatti, è stata già assunta dal Commissario Del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 (cfr. ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017), il quale riconosce sino al 3% di spese per indagini geognostiche e diagnostiche dell'importo dei lavori progettati. Ed ove l'importo, per particolari situazioni, non fosse stato eventualmente sufficiente, dietro richiesta esaustivamente motivata da parte del gruppo di progettazione incaricato si sarebbe potuta valutare la possibilità di accordare un aumento a valersi sull'importo dei ribassi offerti in sede di offerta economica. Si aggiunga, inoltre, che, a norma dell'art. 23, comma, 6 D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., il progetto di fattibilità, che è progetto propedeutico alle successive fasi definitiva ed esecutiva oggi in concorso, "... è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche ...". Invero, si è già lamentata la mancanza nei progetti di fattibilità posti a bando, non solo delle indagini, ma anche di una relazione geologica a firma di Geologo abilitato e del Piano delle Indagini da eseguirsi. Orbene, anche alla luce della normativa dianzi richiamata, si deve ribadire la centralità delle indagini geognostiche nei progetti di intervento sul dissesto per la determinazione delle tipologie di intervento più efficaci. Con la conseguenza che, nel caso di specie, stante la mancanza di esse in fase di prima stesura, v'è il fondato rischio che non si riesca a raggiungere una qualità progettuale idonea a porre in essere un intervento efficace e risolutivo. In conclusione, l'Ordine si augura che, in futuro, le osservazioni qui esposte vengano tenute in debita considerazione e che vengano previste dalle pubbliche Amministrazioni, nelle leges speciales volta per volta adottate, modalità più congrue e più aderenti alla tipologia di interventi in oggetto. Alcuni episodi accaduti nel recente passato suggeriscono, tuttavia, di chiederVi almeno l'inserimento della seguente improrogabile precisazione ai bandi in corso di cui in oggetto: "I costi delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio si intendono a carico dell'intero gruppo di progettazione, proporzionalmente alle percentuali di compensi professionali di ciascuno, e non solo del tecnico geologo".»

RISPOSTA

Si conferma che i costi delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio (geologiche, geotecniche ecc.) possono intendersi a carico dell'intero raggruppamento aggiudicatario, proporzionalmente alle percentuali di compensi professionali di ciascuno, e non solo del singolo professionista specialista. Peraltro, fermi restando i corrispettivi previsti dal bando per i singoli Lotti, la ripartizione dei costi sostenuti dal raggruppamento aggiudicatario appartiene all'autonomia dei soggetti raggruppati e non assume rilievo per la Stazione appaltante.

QUESITO 69

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. Mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nella località Serrone – Lotto n. 3 16IR095/G1 – "Progettazioni definitiva ed esecutiva; compresi coordinamento sicurezza in fase di progetto art 91 d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate. Motta Montecorvino (FG) Codice NUTS: ITF46 CIG: 7599321612 - prot. n. 2886 del 16.10.2018.

«Chiede di poter effettuare il sopralluogo relativo al Lotto indicato in oggetto mediante personale munito di delega.»
RISPOSTA
Si rimanda a quanto riportato al punto 3.3.3 lettera c) del Disciplinare.

QUESITO 70
<p>Oggetto: Richiesta chiarimenti bando mediante procedura aperte – eventi franosi e idraulica - prot. n. 2888 del 16.10.2018.</p> <p>«Il punto 3.2.1 del disciplinare di gara ed inerente i raggruppamenti temporanei di operatori economici al punto c) prevede che i requisiti di cui al punto 3.1.3 devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura maggiore rispetto ai mandanti. Nel caso in cui il capogruppo sia un professionista singolo ed avendo esso requisiti sufficienti sia in termini di servizi espletati negli ultimi dieci anni che per i lavori di punta, ed essendoci nel raggruppamento una società avente lavori analoghi ma di importo maggiore rispetto al capogruppo, oltre che personale dipendente; può il professionista singolo essere ugualmente capogruppo dichiarando esso la quota maggioritaria dei requisiti di capacità tecnica relativa ai punti a) e b) e personale pari ad 1 ?</p> <p>Inoltre, la presentazione di un servizio analogo prevista al punto 4.1.1, lettera a) sub 1), in caso di offerente in forma aggregata, deve essere stato espletato necessariamente dal mandatario capogruppo, o come per il professionista avente rapporto organico con l'offerente, può essere stata espletata da un qualsiasi componente del raggruppamento?.»</p>
RISPOSTA
<p>Premesso che si rinvia alle risposte ai quesiti n. 47 e n. 25. Quanto ai requisiti di cui al punto 3.1.3, lettere a) (servizi svolti) e c) (unità di personale tecnico impiegato), il mandatario deve possederli in misura maggioritaria (intesa come misura non inferiore a quella di ciascun mandante), mentre ciò non è necessario per i servizi “di punta” di cui al punto 3.2.3, lettera b); pertanto anche se il capogruppo è un libero professionista deve possedere il requisito delle unità di personale tecnico in misura non inferiore a quella di ciascuna mandante. Che un numero di personale pari a 1 sia o meno sufficiente allo scopo non è possibile determinarlo non conoscendo né i Lotti per i quali il concorrente intende partecipare (il cui requisito in termini di personale varia a seconda dell'importo del lotto) né la composizione numerica del raggruppamento. Si rammenta ancora una volta che i requisiti che rilevano allo scopo NON sono quelli posseduti in assoluto, ma quelli che l'Operatore economico apporta (in gergo «spende») nella specifica gara.</p> <p>Quanto al progetto presentato quale Offerta tecnica deve essere riconducibile al mandatario o capogruppo; diversamente opinando il raggruppamento potrebbe presentare un progetto redatto da un “archistar” che nel raggruppamento non apporta requisiti, ha una partecipazione insignificante e non esegue alcuna prestazione, vanificando la credibilità dell'Offerta e le legittime aspettative della Stazione appaltante.</p>

QUESITO 71
<p>Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura, Bando mediante procedura aperta – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico e sistemazione idraulica_QUESITO - prot. n. 2891 del 16.10.2018.</p> <p>«a pag. 21/55 del disciplinare di gara, lett. c) è riportato: unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore al numerocome riportato nell'ultima colonna, rubricata "unità di personale tecnico" della tabella di cui al punto 2.1.ESEMPIO: Lotto 7: n°5 unità di personale tecnico. Lo scrivente libero professionista ingegnere intende partecipare, quale mandataria, in RTP con: n°2 ingegneri liberi professionisti; n°1 geologo; n°1 architetto; n°1 agronomo; n°1 archeologo; n°1 società di ingegneria con n°2 soci attivi e n°2 dipendenti a tempo indeterminato. Tenuto conto che il requisito richiesto dal disciplinare per il lotto 7 (n°5 unità di personale tecnico) è già raggiunto dal RTP attraverso le figure di n°3 ingegneri, n°1 architetto e n°1 geologo (n° minimo</p>

richiesto) si CHIEDE se la presenza all'interno del RTP della società di ingegneria, con personale tecnico in numero superiore al capogruppo, nega allo stesso la possibilità di essere mandatario del RTP nonostante il requisito sia ampiamente raggiunto attraverso i liberi professionisti.»

RISPOSTA

Premesso che si rinvia alle risposte ai quesiti n. 24 e n. 70. Il personale tecnico che rileva allo scopo NON è quello utilizzato in assoluto, ma quello che l'Operatore economico apporta (in gergo «spende») nella specifica gara.

QUESITO 72

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica ? n. 35 lotti ? Richiesta di chiarimenti - prot. n. 2894 del 16.10.2018.

«Con riferimento all'oggetto si domanda se per l'elemento di valutazione n. 1 dell'offerta tecnica "Capacità a realizzare la prestazione desunta da un progetto analogo a quello in gara", possa essere utilizzato un servizio di Direzione Lavori con redazione di perizia tecnica di variante sostanziale al progetto esecutivo, che ha comportato la revisione dello studio idraulico.»

RISPOSTA

L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile. Non conoscendo, ovviamente, il contenuto tecnico della variante che si intende presentare (che deve comunque avere le caratteristiche di un progetto) si segnala che tale soluzione potrebbe incidere sulla valutazione in relazione al grado di analogia con le prestazioni oggetto dell'affidamento (punto 5.1.1, lettera a), sub. 1.d), del disciplinare di gara).

QUESITO 73

Oggetto: GARA SISTEMAZIONE IDRAULICA LOTTO 18 CIG: 7599565F6A- prot. n. 2898 del 16.10.2018. «In merito all'oggetto si chiede se la consegna del plico per la partecipazione può avvenire a mano..»

RISPOSTA

L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile. Si rimanda al punto 1.3 lettera b) quarto punto.

QUESITO 74

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica ? n. 35 lotti ? Richiesta di chiarimenti - prot. n. 2899 del 16.10.2018.

«Con riferimento all'oggetto si domanda se per l'elemento di valutazione n. 1 dell'offerta tecnica "Capacità a realizzare la prestazione desunta da un progetto analogo a quello in gara", possa essere utilizzato un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva svolto, come libero professionista, dal socio unico e direttore tecnico della Società di Ingegneria, capogruppo dell'RTP con cui si intende partecipare. Si specifica, inoltre, che tale libero professionista svolgerà anche le funzioni di mandante del suddetto RTP.»

RISPOSTA

Si rimanda al punto 3.2.1 lettera c) del Disciplinare e alla risposta al quesito n. 37.

QUESITO 75

Oggetto: - prot. n. 2902 del 16.10.2018.

«Il disciplinare di gara, al punto 3.1.3 comma b3) (pag. 21/55), riporta che: "si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del requisito non possono concorrere più di due lavori..." Al punto a) si specifica che i servizi tecnici considerati sono quelli riportati all'art. 157 commi 1 e 2 del Codice. Con la presente si chiede conferma che la progettazione preliminare di un intervento classificato in D.02 è utilizzabile ai fini della attestazione dei requisiti tecnici per la partecipazione alla gara in oggetto.»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito n. 34.

QUESITO 76

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva eventi franosi ed interventi di sistemazione idraulica – chiarimenti su operatore economico mandante di R.T.P. organizzato in s.r.l. - prot. n. 2905 del 17.10.2018.

«In riferimento alla gara per servizi di ingegneria di cui all'oggetto, in merito agli operatori economici che possono presentare offerta, p.to 1.6 dei disciplinari, si chiede se è possibile inserire quale mandante di R.T.P. una società per servizi di archeologia qualificata quale s.r.l., il cui legale rappresentante, direttore tecnico, etc sono iscritti nell'elenco degli archeologi approvato dal Mibact. Pertanto l'operatore economico è la srl, mentre il legale rappresentante (o direttore tecnico o altra figura) garantiscono il requisito raccomandato dell'archeologo.

Il dubbio sorge anche per la compilazione del DGUE della s.r.l. alla parte II, sezione A, inquadramento giuridico dell'operatore economico. In tale sezione si fa riferimento agli operatori ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (articolo di riferimento per o.e. per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - non archeologia) non prevedendo campi da compilare per le s.r.l. Risulta opportuno evidenziare che lo scrivente, per procedure di gara analoghe presso la Provincia di Foggia, ha costituito RTP con società di archeologia qualificate quale srl che sono state accettate quali mandanti.»

RISPOSTA

L'opzione proposta dal richiedente è ammissibile. In merito alla compilazione del DGUE nella parte II sezione A basterà indicare la società di archeologia quale "microimpresa".

QUESITO 77

Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura, Bando mediante procedura aperta – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico e sistemazione idraulica_QUESITO - prot. n. 2906 del 17.10.2018.

« a pag. 5/55 punto 1.6.2. lett.g) del disciplinare di gara viene raccomandato ai fini della completezza dello staff tecnico un archeologo. Lo scrivente CHIEDE se una società composta da archeologi regolarmente iscritta ad ANAC SODDISFA il requisito richiesto.»

RISPOSTA

Si rimanda al punto 3.1.1 lettera d) del Disciplinare e alla risposta al quesito n. 76 .

QUESITO 78

Oggetto: bando di gara relativo a n. 35 lotti pagamento anac - prot. n. 2923 del 17.10.2018.

«In riferimento al LOTTO 1 CIG 75989747B7 nel disciplinare di gara indicate un pagamento di Euro 35,00, sul sito dell'ANAC compare invece un pagamento di Euro 20,00. Potete confermare che il pagamento di Euro 20,00 si corretto.»

RISPOSTA

Si conferma che per il Lotto 1 del bando relativo al dissesto idraulico il contributo ANAC è di euro 20,00 come previsto al punto II.2.14) del bando di gara. In ogni caso, per principio generale, il pagamento di quanto esposto nell'ambito della procedura SIMOG sul sito di ANAC soddisfa la richiesta ed è idoneo alla partecipazione essendo precluso al concorrente la modifica della misura del pagamento risultante dal sito di ANAC.

QUESITO 79

Oggetto: Quesito bando servizi progettazione definitiva ed esecutiva sistemazione idraulica 35 lotti - prot. n. 2926 del 18.10.2018.

«Il disciplinare di gara, al punto 3.1.2 (Requisiti di capacità economico-finanziaria) (pag. 19/55), riporta

che: “Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) l'importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto di cui al punto 2.2. La copertura assicurativa è prodotta in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto- legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012.” Considerando che secondo il T.A.R. la norma deve essere interpretata alla luce del principio del favor participationis, in forza deve quale occorre preferire, tra tutti i possibili significati, quello “che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione”. In tale ottica, l'allegazione in fase di gara di un contratto di assicurazione con un massimale già adeguato al valore dell'appalto risulta particolarmente onerosa per i concorrenti e “del tutto superflua”, divenendo necessaria solo al momento dell'aggiudicazione. Pertanto, secondo il T.A.R., ove il concorrente – in fase di gara – dia prova certa del fatto che la copertura assicurativa richiesta dalla lex specialis sarà presente all'atto di aggiudicazione e che la sua attivazione sarà immediata, a semplice richiesta dell'aggiudicatario e senza necessità di ulteriore assenso da parte di soggetti terzi, non può essere comminata l'esclusione per mancata prova del requisito. Con la presente si chiede conferma che la partecipazione alla gara sia subordinata al possesso PRIMA della fase di aggiudicazione dei requisiti di copertura assicurativa specificati al punto 3.1.2.»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta n. 2) al quesito n. 10.

QUESITO 80

Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica ? n. 35 lotti ?
Richiesta di chiarimenti - prot. n. 2927 del 18.10.2018.

«La risposta al quesito 74, relativo all'elemento di valutazione n.1 dell'offerta tecnica, rimanda al punto 3.2.1. lettera c) del Disciplinare (che si riferisce invece ai requisiti di capacità tecnica) ed alla risposta al quesito n. 37, che si riferisce ad una società neocostituita per la quale il direttore tecnico può prestare i propri requisiti per i primi 5 anni. Il quesito, invece, era riferito alla possibilità indicata a pag. 32 del disciplinare, quarto capoverso:

“la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in forma aggregata, dal mandatario o capogruppo” intendendosi per rapporto organico i soci e i dipendenti, così come indicato al punto 1.4.2 lett. e) del Disciplinare. Per tanto la domanda era riferita alla possibilità di utilizzare un servizio svolto dal socio unico della società di ingegneria che svolgerà il ruolo di capogruppo. Tale socio unico parteciperà all'RTP anche in qualità di mandante libero professionista.»

RISPOSTA

Il socio unico della società di ingegneria è titolare di un rapporto organico con l'Operatore economico offerente (come da definizioni) e mantiene tale qualità se l'Operatore economico offerente è una società di ingegneria. Se la società di ingegneria alla quale appartiene il soggetto che ha redatto il progetto presentato come Offerta tecnica (elemento di valutazione n. 1) è rispettata la prescrizione del disciplinare.

Tuttavia non si comprende come il professionista svolga due parti in commedia: come operatore economico autonomo (libero professionista, mandante) e come direttore tecnico e socio unico della società di ingegneria (mandataria capogruppo) e ci si chiede quale utilità ne tragga la partecipazione come libero professionista mandante. Fermo restando il divieto di duplicazione dei requisiti.

QUESITO 81

Oggetto: SITO ANAC NON FUNZIONANTE - prot. n. 2934 del 18.10.2018.

«con riferimento al Disciplinare di Gara, Capo 3 punto e) “gli offerenti devono allegare il proprio PASSoe

” si fa presente che da due giorni il sito dell’ANAC non funziona, quindi si chiede come si dovrà agire se entro il 20/10/2018 il sito non ritorna in funzione?»

RISPOSTA

Si rimanda al paragrafo 1.1 lettera c) del Disciplinare di Gara. Per giurisprudenza costante la mancata allegazione del PASSOE, purché giustificata come non imputabile all’offerente, non è causa di esclusione bensì di soccorso istruttorio. È necessario che il concorrente alleghi uno screenshot che dimostri l’inagibilità del sito ANAC.

QUESITO 82

Oggetto: Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura - progettazione definitiva ed esecutiva sistemazione idraulica 35 lotti.SEGNALAZIONE - prot. n. 2941 del 19.10.2018.

«la presente per segnalare che da circa due giorni il sito ANAC non è in grado di procedere con la regolare generazione dei PASSOE, ovvero li genera per i vari mandanti con suddivisione dei lotti di volta in volta variabile a seconda degli orari di collegamento, impedendo così al Mandatario - a causa del disallineamento dei PASSOE dei Mandanti – di generare il proprio. Atteso che il disservizio non è imputabile a I concorrente, si richiede di prevedere un differimento dei termini di consegna di tale documentazione amministrativa, fermo restando la scadenza per la rimanente documentazione (amministrativa, tecnica ed economica)»

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al quesito n. 81.